



Comune di Santa Cristina Gela

Città metropolitana di Palermo

Bashkia e Sëndahstines

Hora e made e Palermë

**PIANO TRIENNALE
DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
TRIENNIO 2022-2024**

(Articolo 1, commi 8 e 9 legge 6 novembre 2012, n. 190)

INDICE

PREMESSA	pag. 3
PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI	pag. 5
Art. 1 - Oggetto e finalità del Piano	
Art. 2 - Fonti normative di riferimento	
Art. 3 - Nozione di corruzione e di illegalità	
Art. 4 - Soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione - Ruoli e responsabilità	
Art. 5 - Obiettivi strategici del Piano	
Art. 6 - Il processo di adozione del Piano e i canali di ascolto dei cittadini e degli utenti	
PARTE SECONDA- MAPPATURA DEI PROCESSI - ANALISI DEI RISCHI	pag. 14
Art. 7 - Metodologia del sistema di gestione del rischio corruttivo	
Art. 8 - Fase 'A' - Analisi del Contesto e mappatura dei processi	
Art. 9 - Fase 'B' - Valutazione dei rischi	
Art. 10 - Fase 'C' - Trattamento dei rischi	
PARTE TERZA – TRASPARENZA	pag. 20
Art. 11 - Principio generale di trasparenza	
Art. 12 - Obblighi di pubblicazione nella sezione “ <i>Amministrazione trasparente</i> ”	
Art. 13 - Decorrenza durata dell’obbligo di pubblicazione	
Art. 14 - Limiti alla trasparenza	
Art. 15 - Accesso civico	
Art. 16 - Soggetti responsabili referenti per la trasparenza	
Art. 17 - Elemento di valutazione	
PARTE QUARTA - INDIVIDUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE	pag. 24
Art. 18 - Formazione in tema di corruzione	
Art. 19 - Codice di comportamento	
Art. 20 - Criteri sulla rotazione del personale	
Art. 21 - Disciplina degli incarichi non consentiti al dipendente	
Art. 22 - Attribuzione degli incarichi dirigenziali	
Art. 23 - Controlli ai fini delle attribuzioni degli incarichi e all’assegnazione degli uffici	
Art. 24 - Divieto di svolgere attività incompatibili a seguito cessione del rapporto di lavoro	
Art. 25 - Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (Whistleblower)	
Art. 26 - Monitoraggio dei tempi procedurali	
PARTE QUINTA - ATTUAZIONE E MONITORAGGIO DEL PIANO	pag. 31
Art. 27 - Obblighi informativi del personale coinvolto in attività a rischio corruzione	
Art. 28 - Monitoraggio – Contenuto e tempistica	
Art. 29 - Contenuto del report annuale del 10 dicembre	
Art. 30 - Omessa trasmissione del report nel termine previsto	
Art. 31 - Integrazione tra Sistema Anticorruzione e Performance	
Art. 32 - Attività di supporto al RPCT – Ufficio prevenzione della corruzione (UPCT)	
NORME FINALI	pag. 34
Art. 33 - Sanzioni	
Art. 34 - Recepimento dinamico delle modifiche legislative	
Art. 35 – Entrata in vigore del PTPCT	

PREMESSA

In attuazione dell'art. 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione e degli artt. 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999, il legislatore nazionale ha approvato il 6 novembre del 2012 la legge n. 190, recante: "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione*" (di seguito L. n. 190/2012).

La Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione è stata adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31/10/2003, firmata dallo stato italiano il 9/12/2003 e ratificata attraverso la L. 3/8/2009, n. 116.

La Convenzione ONU 31/10/2003 prevede che ogni Stato debba:

- elaborare ed applicare delle politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate;
- adoperarsi al fine di attuare e promuovere efficaci pratiche di prevenzione;
- vagliarne periodicamente l'adeguatezza;
- collaborare con gli altri Stati e le organizzazioni regionali ed internazionali per la promozione e messa a punto delle misure anticorruzione.

La medesima Convenzione prevede poi che ciascuno Stato debba individuare uno o più organi, a seconda delle necessità, incaricati di prevenire la corruzione e, se necessario, la supervisione ed il coordinamento di tale applicazione e la diffusione delle relative conoscenze.

In tema di contrasto alla corruzione, di grande rilievo sono le misure internazionali contenute nelle linee guida e nelle convenzioni che l'OECD, il Consiglio d'Europa con il GRECO (Groupe d'Etats Contre la Corruption) e l'Unione europea riservano alla materia e che vanno nella medesima direzione indicata dall'ONU: implementare la capacità degli Stati membri nella lotta alla corruzione, monitorando la loro conformità agli standard anticorruzione ed individuando le carenze politiche nazionali (circolare n. 1 del 25/1/2013 del Dipartimento Funzione Pubblica - Presidenza CdM).

Il concetto di corruzione che viene preso a riferimento dalla L. n. 190/2012, nel PNA e nel presente documento, ha un'accezione ampia giacché tende a riferirsi non solo *tout court* al delitto di corruzione previsto nel codice penale, ma altresì ad ogni azione che intercetti fenomeni di mal amministrazione in senso lato.

In sostanza il concetto di corruzione è comprensivo di qualsivoglia situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati

Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica (artt. 318, 319 e 319-ter c.p.), e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, c.p., ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

La legge n. 190/2012, prescrive che l'organo di indirizzo politico delle amministrazioni pubbliche adotti, annualmente, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) nel rispetto delle indicazioni contenute nel Piano nazionale anticorruzione (P.N.A.) approvato annualmente dall'A.N.A.C. avente valore di atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni e mirante ad assicurare l'attuazione coordinata delle strategie di prevenzione della corruzione elaborate a livello nazionale e internazionale, individuando, a tale scopo, gli organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare un'azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

La strategia nazionale di prevenzione della corruzione è attuata mediante l'azione sinergica dei seguenti soggetti:

- Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), che svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo per la verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni nonché sul rispetto della normativa in materia di trasparenza (art. 1, commi 2 e 3, della L. n. 190/2012);
- la Corte dei Conti, che partecipa ordinariamente all'attività di prevenzione attraverso le sue funzioni di controllo;
- il Comitato interministeriale, che ha il compito di fornire direttive attraverso l'elaborazione delle linee di indirizzo (art. 1, comma 4, della L. n. 190/2012);

- la Conferenza unificata che è chiamata ad individuare, attraverso apposite intese, gli adempimenti e i termini per l'attuazione della legge e dei decreti attuativi con riferimento a regioni e province autonome, agli enti locali, e agli enti pubblici e soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo (art. 1, commi 60 e 61, della L. n. 190/2012);
- il Dipartimento della Funzione Pubblica, che opera come soggetto promotore delle strategie di prevenzione e come coordinatore della loro attuazione (art. 1, comma 4, della L. n. 190/2012);
- i Prefetti che forniscono supporto tecnico e informativo agli enti locali (art. 1, comma 6, della L. n. 190/2012);
- la SNA, che predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali (art. 1, comma 11, della L. n. 190/2012);
- le pubbliche amministrazioni, che attuano ed implementano le misure previste dalla legge e dal PNA - Piano Nazionale anticorruzione (art. 1, L. n. 190/2012) anche attraverso l'azione del Responsabile della prevenzione della corruzione;
- gli Enti pubblici economici e i soggetti di diritto privato in controllo pubblico, che sono responsabili dell'introduzione ed implementazione delle misure previste dalla legge e dal PNA (art. 1, L. n. 190/2012).

Con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, recante: *"Piano Nazionale Anticorruzione 2019"*, l'ANAC ha fornito nuovi indirizzi metodologici e redazionali per la predisposizione dell'aggiornamento annuale al Piano Triennale, introducendo specifici e nuovi processi di approccio valutativo alla mappatura delle aree a rischio. In termini di novità, l'elemento più impattante del PNA del 2019, è l'Allegato 1-*"Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi"*, in cui l'Autorità ha ritenuto di aggiornare le indicazioni metodologiche per la gestione del rischio corruttivo con un documento che, facendo riferimento ai principali standard internazionali di risk-management, **sostituisce** l'allegato 5 del PNA del 2013.

Nulla di nuovo, invece, in merito alle fisiologiche attività di verifica sulle dichiarazioni di incompatibilità e/o inconferibilità di incarichi dirigenziali. In attuazione del D.Lgs 39/2013 il responsabile della prevenzione della corruzione rimane il soggetto cui la legge, secondo l'interpretazione che ne ha dato l'ANAC, riconosce il potere di avvio del procedimento, di accertamento e di verifica della sussistenza delle situazioni di incompatibilità e/o inconferibilità.

Il presente Piano di aggiornamento si sviluppa pertanto principalmente nella direzione di applicare gradualmente il nuovo approccio di valutazione del rischio di tipo qualitativo nella mappatura dei processi secondo gli indirizzi strategici di cui al P.N.A.

PARTE PRIMA

Contenuti Generali

Articolo 1

Oggetto e finalità del PTPCT

Il presente PTPCT ha per oggetto l'individuazione di misure (strumenti organizzativi) finalizzate a prevenire la **commissione del reato di corruzione e del complesso dei reati contro la pubblica amministrazione** nell'ambito dell'attività amministrativa del Comune di Santa Cristina Gela, in attuazione delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n.190, in un'ottica di graduale e continuo miglioramento e crescita, che possa tendere ad una progressiva diffusione della "*cultura della legalità e della trasparenza*", a tutela della salvaguardia della correttezza e della legalità dell'azione amministrativa, con l'obiettivo di accrescere il benessere della comunità.

Costituiscono ambiti di intervento principali del presente PTPCT:

- a) l'individuazione delle attività dell'ente nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione e di illegalità;
- b) l'individuazione delle misure che l'amministrazione intende adottare per prevenire il rischio di corruzione e garantire l'attuazione del principio di trasparenza;
- c) l'adozione delle misure di prevenzione con carattere organizzativo, capaci di incidere nell'amministrazione nel suo complesso, al fine di tutelare l'imparzialità oggettiva dell'Ente, nonché l'imparzialità soggettiva dei funzionari, nell'esercizio delle loro funzioni e competenze con particolare riferimento alle seguenti attività:
 - rilascio di autorizzazioni e concessioni;
 - scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alle modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
 - concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, servizi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
 - concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera;
 - gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
 - controlli, verifiche, sanzioni, ispezioni;
 - incarichi e nomine;
 - affari Legali e contenzioso;
- d) l'indicazione delle procedure appropriate per selezionare e formare, attraverso corsi di aggiornamento interni ed esterni, i dipendenti chiamati a operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, ove possibile, negli stessi settori, la rotazione dei funzionari;
- e) la previsione, con particolare riguardo alle attività individuate a rischio nel Piano, di obblighi particolari di informazione agli organismi deputati alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Piano;
- f) il monitoraggio il rispetto dei termini previsti dalla legge e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti;
- g) la previsione e il monitoraggio, attraverso i responsabili delle strutture comunali, dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazioni, concessioni o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere anche verificando eventuali relazioni di parentela o attività sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;
- h) la previsione e il monitoraggio della sussistenza di eventuali cause di incompatibilità nell'ambito del personale comunale anche attraverso i rapporti dei responsabili delle strutture comunali;
- i) l'individuazione degli specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge ove se ne determini l'opportunità;
- j) la diffusione di una cultura di attività che sia basata sulla legalità.

Articolo 2

Fonti normative di riferimento

L'art. 1 comma 8 della Legge 6.11.2012 n. 190, stabilisce che " l'organo di indirizzo politico su proposta del Responsabile individuato ai sensi del comma 7 entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il Piano Triennale di

Prevenzione della Corruzione.

Il concetto di corruzione che viene preso a riferimento dalla CIVIT (ANAC) nel P.N.A approvato con Delibera n. 72 /2013 ha un'accezione ampia. Esso è comprensivo *delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati*. Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab esterno, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Dalla data di entrata in vigore della Legge 190/2012 ci sono stati numerosi interventi normativi, regolamentari, di attuazione e interpretativi, che hanno imposto alla struttura amministrativa la necessità di un aggiornamento e di un adattamento continui, anche alla luce dei molteplici adempimenti richiesti:

- con il D.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 sono state approvate le disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012 n. 190.
- Con il DPCM 16 gennaio 2013, sono state definite le Linee di indirizzo del Comitato Interministeriale per la predisposizione da parte del Dipartimento della funzione Pubblica del Piano Nazionale Anticorruzione;
- con il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 è stato approvato il riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni delle pubbliche amministrazioni
- con il D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 sono state approvate le “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”.
- con il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 è stato approvato il Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
- con deliberazione n.72/2013 dell'11 settembre 2013, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT, oggi ANAC), nella qualità di Autorità Nazionale Anticorruzione, ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione, sulla base delle linee di indirizzo del Comitato interministeriale (istituito con DPCM 16/01/2013, in G.U. n.32 del 07 febbraio 2013) La funzione principale del PNA è quella di assicurare l'attuazione coordinata delle strategie di prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale. La sua adozione tiene conto *dell'esigenza di uno sviluppo graduale e progressivo del sistema di prevenzione, nella consapevolezza che il successo degli interventi dipende in larga misura dal consenso sulle politiche di prevenzione, dalla loro accettazione e dalla concreta promozione delle stesse da parte di tutti gli attori coinvolti;*
- con Determinazione n.12 del 28/10/2015 l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha adottato un aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione al fine di fornire indicazioni integrative e chiarimenti rispetto al contenuto del Piano Nazionale anticorruzione approvato con delibera 11/09/2013 n.72. In detta Determinazione viene confermata la definizione di corruzione contenuta nel PNA. Testualmente la Determinazione n. 12/2015 così si esprime: "*.....con la maladministration intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, determinazioni, di fasi interne e singoli procedimenti di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Occorre cioè, avere riguardo ad atti e conferimenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle Amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse*".
- con delibera 831 del 3 agosto 2016, l'ANAC ha redatto il nuovo Piano Nazionale Anticorruzione;
- con la delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 l'ANAC, oltre ad avere approvato l'aggiornamento 2017 del Piano Nazionale Anticorruzione, ha voluto fornire, in esecuzione della citata legge 190/2012, un atto di indirizzo per le amministrazioni e per gli altri soggetti all'applicazione della normativa di prevenzione della corruzione integrando alcune indicazioni sull'applicazione della normativa di prevenzione della corruzione che interessano tutti i soggetti cui l'Autorità si rivolge;
- con delibera n. 1074 del 21 novembre 2018, l'ANAC ha approvato l'aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione;
- con la delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, l'ANAC ha proceduto all'Aggiornamento 2019 al PNA che

compendia i piani precedenti.

Articolo 3

Nozione di corruzione e di illegalità

Il concetto di “*corruzione*” deve ritenersi coincidente con la “*maladministration*” intesa come assunzione di decisioni devianti dalla cura dell’interesse generale a causa del condizionamento improprio di interessi particolari e dunque comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, “*si riscontrino atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell’interesse pubblico e pregiudicano l’affidamento dei cittadini e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse.*”

Per “*illegalità*” deve intendersi invece *l’uso deviato della funzione e la strumentalizzazione della potestà pubblica.*

Articolo 4

Soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione - Ruoli e responsabilità

Il piano si propone di attuare i suoi obiettivi attraverso l’azione di tutti coloro che operano all’interno dell’Ente, a qualsiasi titolo attraverso l’attiva partecipazione al sistema di prevenzione e la condivisione dei contenuti organizzativi.

Con riferimento ai soggetti coinvolti, si distinguono i soggetti interni da quelli esterni.

Soggetti interni

Sono i soggetti destinatari del piano, cioè soggetti chiamati a darvi attuazione per quanto di competenza, cui sono attribuiti, in forma non esaustiva ma meramente esemplificativa, i compiti a fianco di ciascuno indicati:

a) il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)

1) Ruolo e responsabilità del RPCT.

Il cardine dei poteri del RPCT è centrato sulla prevenzione della corruzione - ossia sulla adeguata predisposizione degli strumenti organizzativi interni all’amministrazione per il contrasto dell’insorgenza di fenomeni corruttivi, intesi in senso ampio, e sulla verifica che ad essi sia stata data attuazione effettiva – nonché sulla verifica che i poteri di controllo e di verifica di quanto avviene nell’amministrazione, siano effettivamente funzionali a tale obiettivo.

Il RPCT, nell’esecuzione delle proprie funzioni, deve conformarsi ai seguenti principi:

- improntare la gestione alla massima collaborazione con gli organi istituzionali, burocratici e di controllo coinvolti delle attività oggetto del presente piano;
- informare i dipendenti del contenuto del piano e delle indicazioni in esso presenti affinché gli stessi possano con maggiore facilità e precisione adeguarsi al contenuto del medesimo;
- raccordarsi periodicamente per verificare la compatibilità dell’azione amministrativa al Piano.

Il RPCT può richiedere supporto tecnico ed informativo al Prefetto, anche al fine di garantire che il Piano sia formulato ed adottato nel rispetto delle linee contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione. Il RPCT è tenuto all’obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali viene a conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni.

In caso di commissione, all’interno dell’amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il responsabile risponde di mancato raggiungimento degli obiettivi nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all’immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze:

- a) di avere predisposto prima della commissione del fatto, il piano triennale e di avere osservato le prescrizioni di legge;
- b) di avere vigilato sul funzionamento e sull’osservanza del piano.

La sanzione disciplinare a carico del responsabile, sarà la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese a un massimo di sei mesi. In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano, il responsabile risponde anche per omesso controllo, sul piano disciplinare.

La violazione da parte dei dipendenti dell’Amministrazione delle misure di prevenzione previste dal piano, costituisce illecito disciplinare.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Responsabile pubblica nel sito web dell’Amministrazione una relazione recante i risultati dell’attività svolta, secondo lo schema predisposto dall’ANAC.

Il responsabile della Prevenzione della corruzione, può essere individuato nella figura del Segretario Generale pro tempore, salva diversa e motivata determinazione rappresentata nell’atto di nomina. In tale qualità agisce quale Autorità Locale Anticorruzione.

2) Funzioni e poteri del RPCT.

Il Responsabile provvede a tutte le funzioni che la legge attribuisce all'Autorità Locale Anticorruzione e in particolare:

- a) predisporre il Piano Triennale di prevenzione della corruzione ed i successivi aggiornamenti annuali, da sottoporre all'organo competente alla sua approvazione entro il 31 gennaio di ogni anno. Per il 2022 il termine è stato fissato al 30 aprile 2022;
- b) verifica l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità e propone la modifica dello stesso quando intervengono mutamenti rilevanti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione, ovvero siano accertate significative inidoneità del Piano a coprire tutte le aree di rischio;
- c) propone al Sindaco, ove possibile, la rotazione degli incarichi dei Responsabili di P.O. verificando d'intesa con il Responsabile competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- d) definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori individuati quali particolarmente esposti alla corruzione;
- e) pubblica, sul sito web dell'Amministrazione, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione recante i risultati dell'attività svolta, con riferimento all'anno precedente;
- f) redige e pubblica, sul sito istituzionale dell'Amministrazione, presso la sezione "*Amministrazione Trasparente*", sottosezione di primo livello "*Altri contenuti-Corruzione*" una relazione recante i risultati dell'attività svolta;
- g) cura la diffusione della conoscenza dei Codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale della loro attuazione, la pubblicazione sul sito istituzionale;
- h) vigila e verifica sull'osservanza delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi amministrativi di cui al D.lgs. 39/2013e ss.mm.ii. secondo le previsioni della Determinazione ANAC n.833 del 3 agosto 2016;
- i) interviene nel caso di riesame dell'accesso civico nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine;
- j) nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda, il responsabile riferisce sull'attività svolta.

Oltre alle funzioni di cui al precedente articolo, all'Autorità locale Anticorruzione sono attribuiti i seguenti poteri:

- a) acquisizione di ogni forma di conoscenza di tutte le attività in essere nell'Ente, anche in via meramente informale;
- b) vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Piano;
- c) indirizzo sull'attuazione di meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- d) monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti;
- e) Individuazione di ulteriori obblighi di trasparenza in aggiunta a quelli già in essere.

3) Atti del RPCT in qualità di Autorità Locale Anticorruzione.

Le funzioni ed i poteri del RPCT, possono essere esercitati sia in forma verbale, che in forma scritta. Nel caso di esercizio dei poteri in forma verbale, il RPCT si relaziona con il soggetto pubblico o privato, o con entrambi, senza ricorrere a documentare l'intervento, a meno che uno dei soggetti lo richieda, nel qual caso, il può procedere a redigere apposito verbale di intervento. Il verbale di intervento dovrà essere sempre redatto, ove l'intervento esperito consegua a segnalazione o denuncia e si concluda senza rilevazione di atti o comportamenti illegittimi e/o illeciti.

Nel caso di forma scritta, invece, l'Autorità esplicita e formalizza il suo intervento nelle seguenti forme:

- nella forma della Disposizione, qualora debba indicare o suggerire formalmente la modifica di un atto o di un provvedimento o di un tipo di comportamento che possano potenzialmente profilare ipotesi di corruzione o di illegalità;
- nella forma dell'Ordine, qualora debba intimare formalmente la rimozione di un atto o provvedimento o l'eliminazione di un tipo di comportamento che contrasti con una condotta;
- nella forma della denuncia circostanziata, da trasmettere all'Autorità Giudiziaria, all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed al Prefetto, qualora ravvisi, sia la corruzione di una fattispecie di reato, che il tentativo, realizzati mediante l'adozione di un atto o provvedimento, o di un comportamento

in contrasto con le norme penali.

- b) **Il Consiglio Comunale** che partecipa mediante l'approvazione degli indirizzi strategici ai fini della redazione del Piano, in quanto organo di indirizzo politico, approva nel DUP (Documento Unico di Programmazione), tra gli altri, gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui il RPCT deve tener conto in sede di proposta del PTPCT che deve poi essere adottato in via definitiva da parte della Giunta Comunale. Il coinvolgimento del Consiglio Comunale nella procedura di adozione del PTPCT ha la finalità di favorire <<...la più larga condivisione delle misure, sia nella fase dell'individuazione, sia in quella dell'attuazione.>> (così l'ANAC a pag. 10 della Determinazione n. 12 del 28/10/2015, pubblicata il 2/11/2015, di Aggiornamento del PNA). Inoltre occorre sottolineare che i Consiglieri Comunali hanno l'obbligo di esercitare le proprie funzioni nel rispetto del principio di imparzialità e buona amministrazione e nella piena osservanza della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori e quelle proprie dei Dirigenti. Essi devono astenersi dal prendere parte a deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti e affini sino al 4° grado (art. 78 del D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii.);
- c) **La Giunta Comunale** che adotta in via definitiva il PTPCT 2022-2024 e i successivi aggiornamenti, a scorrimento annuale, quest'anno entro il 30 aprile (e comunque dopo la pubblicazione della proposta sul sito istituzionale dell'ente) su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione o del Segretario Comunale, in coerenza con il documento di carattere generale approvato dal Consiglio Comunale, nonché nel rispetto del PNA, e successivi aggiornamenti e comunicazioni ANAC, e delle normative in materia. Il Responsabile della prevenzione della corruzione assolve la comunicazione del PTPCT, all'ANAC attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione amministrazione trasparente;
- d) **Il Sindaco** nella qualità di responsabile dell'amministrazione del Comune, svolge funzioni di coordinamento e di impulso dei lavori della Giunta Comunale, nonché di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli Uffici ed all'esecuzione degli atti (art. 50 D.Lgs. n. 267/2000) anche in materia di contrasto alla corruzione. Sentito il Responsabile della prevenzione della corruzione, il Sindaco provvede alla rotazione dei Dirigenti nei casi previsti dal presente PTPCT e alla sostituzione del Responsabile di P.O. con altro Responsabile in caso di conflitto di interessi.
- e) **I Responsabili di Posizione organizzativa**

1) Per tutti i Responsabili di P.O.

I Responsabili di Posizione organizzativa, nella qualità di referenti del Piano, svolgono principalmente, in via esemplificativa e non esaustiva, i seguenti compiti:

- definiscono regole e procedure interne di dettaglio, per agevolare l'attuazione del Piano;
- sono direttamente responsabili della corretta attuazione ed esecuzione del piano nell'ambito di competenza, ne verificano l'attuazione e vigilano sulla corretta e puntuale applicazione dei principi di cui al presente piano da parte dei dipendenti assegnati al proprio settore, anche in quanto i processi e le attività previsti dal presente piano triennale sono inseriti negli strumenti del ciclo della performance, in qualità di obiettivi e/o indicatori;
- formulano proposte al fine di meglio individuare le attività dell'ente nelle quali potrebbe essere più elevato il rischio di corruzione;
- collaborano permanentemente e attivamente all'impiego del piano, partecipando all'analisi dei rischi, e alle sue necessità di modifica, tramite monitoraggio delle attività a più elevato rischio corruzione e attività di supporto e segnalazione al RPCT, a richiesta o di propria iniziativa, su tutte le situazioni di cui sono a conoscenza che comportano la violazione delle regole contenute nel piano;
- in base all'art. 16, comma 1, lett. l-bis del d.lgs 165/2001 sono tenuti a fornire al RPCT tutte le informazioni per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruttivo e che la mancata collaborazione (prevista dall'art. 8 DPR 62/2013) *“può essere considerata dal RPCT in fase di valutazione del rischio, in quanto eventuali resistenze a fornire il supporto richiesto potrebbe nascondere situazioni di criticità;*
- svolgono una permanente attività di sensibilizzazione e attenzione nei confronti del personale a loro assegnato, in relazione al sistema anticorruzione, tenendo incontri formativi e di aggiornamento, attività di informazione e formazione, nei confronti dei dipendenti, volti a prevenire la corruzione e le infiltrazioni mafiose nella gestione dell'attività posta in essere dal settore di

competenza;

- ai fini dell'attuazione delle forme di controllo delle decisioni, in base alle esigenze registrate nelle attività di competenza, formulano proposte di attività e controllo (o modifica di quelle in essere) nell'ambito della prevenzione della corruzione e di ogni forma di disturbo della corretta e trasparente funzione pubblica affidata all'Ente indicando le attività che si ritengono particolarmente esposte o bisognevoli di intervento regolamentare, indicando motivatamente il personale che si ritiene particolarmente esposto e da destinare con priorità agli interventi formativi, e tracciando di questi i relativi contenuti;
- sono direttamente responsabili della corretta attuazione delle regole di Trasparenza e Pubblicità degli atti adottati e/o proposti, sia curando ogni aspetto delle procedure precedenti e successive, nonché ogni eventuale obbligo di trasmissione a terzi, sia verificando la corretta e compiuta esitanza di quanto disposto per il rispetto delle richiamate regole di Trasparenza e Pubblicità;
- assicurano il rispetto del codice di comportamento dei dipendenti loro assegnati e, per quanto attiene nomine e/o designazioni di propria competenza, si attengono alle disposizioni normative primarie e secondarie, anche tenendo conto dei divieti generali posti dall'ordinamento e dei vigenti obblighi di rotazione, per i quali devono attivarsi direttamente, nei termini dei poteri conferiti nel proprio ambito settoriale;
- segnalano immediatamente - al RPCT e all'UPD, ogni fatto, evento e comportamento, che contrasti, nel metodo e nel merito, con il sistema anticorruzione delineato dalle fonti permanenti del sistema anticorruzione, contemporaneamente rassegnando le opportune azioni correttive adottate;
- pongono in essere gli adempimenti previsti al comma 32 dell'art. 1 della legge 190/2012;
- devono astenersi, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e del DPR n. 62/2013, in caso di conflitto di interessi, anche potenziale, segnalando tempestivamente per i dipendenti al Responsabile di P.O. di riferimento e per i Responsabili di P.O. al RPCT e al Sindaco, ogni situazione di conflitto, anche potenziale. Ogni anno i Responsabili di P.O. dichiarano con propria attestazione e acquisiscono dal personale assegnato, la dichiarazione di insussistenza di conflitti di interessi e la consegnano all'ufficio anticorruzione;
- raccolgono e monitorano informazioni e analisi sugli argomenti oggetto del piano, e relative connessioni normative almeno, ma non esclusivamente, in relazione al proprio ambito di attività.

2) Per il Responsabile di P.O. dell'Area Tecnica

Oltre agli obblighi comuni a tutti i Responsabili di P.O., al Responsabile dell'Area Tecnica pro-tempore, nella qualità di Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (R.A.S.A.) è tenuto, ai sensi dell'articolo 33 ter del D.L. n.179/2012, a curare gli adempimenti previsti in attuazione dell'obbligo delle stazioni appaltanti di iscriversi all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (A.U.S.A.) e di aggiornare annualmente i rispettivi dati identificativi e compete la comunicazione unica degli adempimenti previsti al comma 32 dell'art. 1 della legge 190/2012 entro il 31 gennaio di ogni anno all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.

- f) I Responsabili di procedimento*, di ufficio e di servizio, i quali collaborano permanentemente e attivamente con i Responsabili di P.O. all'impianto della programmazione di prevenzione, tramite supporto e segnalazioni al proprio superiore gerarchico, a richiesta o di propria iniziativa, partecipano alla piena attuazione delle misure curando in particolare il rispetto degli obblighi procedurali e degli obblighi previsti all'art. 6-bis della legge 241/90 e s.m.i.;
- g) I dipendenti dell'Ente* che sono parte attiva e integrante del sistema di prevenzione della corruzione, in piena, diretta e personale responsabilità e, sono tenuti a un comportamento amministrativo e fattuale scrupolosamente coerente con il sistema anticorruzione essendo responsabili, disciplinarmente, della violazione delle misure di prevenzione previste dal Piano. In particolare sono tenuti a:
- assicurare la conoscenza dei contenuti del P.T.C.P.T. ed il rispetto delle misure di prevenzione;
 - garantire il rispetto dei comportamenti previsti nel Codice di Comportamento nazionale (D.P.R. 62/2013 e delle disposizioni del Codice di comportamento integrativo approvato dall'Ente.
 - partecipare alla formazione ed alle iniziative di formazione e aggiornamento del Piano potendo in qualsiasi momento suggerire nuovi elementi di valutazione e proposte di aggiornamento del Piano.

- b) **L' Organismo Interno di Valutazione (OIV)** il quale oltre a svolgere i compiti previsti dall'art. 14 D.Lgs. n. 150/2009:
- collabora con l'Amministrazione nella definizione degli obiettivi performance e verifica la coerenza degli obiettivi performance con le prescrizioni in tema della corruzione e trasparenza amministrativa;
 - valida la relazione sulle performance, di cui all'art. 10 del d.lgs. 150/2009, dove sono riportati i risultati raggiunti rispetto a quelli programmati e alle risorse (ai sensi dell'art. 6 d.p.r. n. 105/2016);
 - propone all'organo di indirizzo la valutazione dei responsabili di P.O.;
 - promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi di trasparenza (art. 14, co. 1, lett. g), d.lgs. 150/2009);
 - verifica, anche ai fini della validazione della relazione sulla performance, che il PTPCT sia coerente con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e, altresì, che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza.
 - supporta il responsabile della corruzione in un sistema di monitoraggio;
 - esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento e sulle sue modificazioni;
- i) **L'Ufficio procedimenti disciplinari (UPD)** che svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza, provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria e svolge la propria attività connessa all'attuazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n.62/2013;
- j) **Il Collegio dei Revisori dei Conti** che quale organismo di collaborazione e di controllo economico-finanziario, prende parte attiva al processo di gestione del rischio ed analizza e valuta, nelle attività di propria competenza, e nello svolgimento dei compiti ad esso attribuiti, le azioni inerenti la trasparenza, la prevenzione della corruzione e i rischi connessi e li riferisce al R.P.C.T.;
- k) **Il Gestore** delle segnalazioni per l'antiriciclaggio
- l) **Tutti i soggetti** che con l'Amministrazione stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere.

Soggetti esterni

Sono i soggetti che esercitano funzioni di regolazione, vigilanza, ispettivi, di raccordo e/o di indirizzo:

- a) **L'ANAC - Autorità Nazionale Anti Corruzione**, cui sono affidate le funzioni ed i compiti elencati all'art. 1 comma 2 della legge n.190/2012, nelle lettere da a) a g) ed accordati poteri ispettivi secondo quanto previsto nel successivo comma 3;
- b) **La Corte dei Conti**, che partecipa ordinariamente all'attività di prevenzione attraverso le sue fondamentali funzioni di controllo;
- c) **Il Comitato Interministeriale** con compiti di direttiva attraverso l'elaborazione delle linee di indirizzo per l'elaborazione del Piano;
- d) **La Conferenza Unificata** che è chiamata ad individuare, attraverso apposite intese, gli adempimenti ed i termini per l'attuazione della legge e dei decreti attuativi;
- e) **Il Dipartimento della Funzione Pubblica** che opera come soggetto promotore delle strategie di prevenzione e come coordinatore della loro attuazione;
- f) **La Prefettura** che fornisce, su richiesta, supporto tecnico ed informativo in materia.

Articolo 5

Obiettivi Strategici del Piano

L'aggiornamento del presente piano oltre a tenere conto delle indicazioni fornite dall'ANAC, deve indicare gli obiettivi strategici da realizzare quali elementi che costituiscono, peraltro, contenuto necessario di ogni altro documento di programmazione strategico-gestionale e, quindi, certamente del DUP quale strumento strategico centrale, nonché del Piano delle Performance.

In questi termini si esprime testualmente l'articolo 1, comma 8, della legge n.190/2012 a tenore del quale "L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza costituiscono contenuto necessario di ogni altro documento di programmazione strategico gestionale". Pertanto, l'organo di indirizzo assume un ruolo centrale nella definizione delle strategie di gestione del rischio corruttivo.

Sempre la Legge 190 (in dettaglio l'articolo 1, comma 8-bis) sottolinea la necessità che l'OIV verifichi la coerenza tra gli obiettivi previsti nel PTPCT rispetto a quelli indicati nel Piano della Performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori. Ne consegue che i due documenti sono intimamente connessi

poiché da un lato il PTPCT fissa gli obiettivi strategici, dall'altro gli stessi vanno poi a confluire tra gli obiettivi nel Piano della Performance.

In buona sostanza (vedi anche articolo 10 D.lgs. n. 150/2009) gli obiettivi del PTPCT, confluiscono fisiologicamente in obiettivi di performance organizzativa ed individuale.

È opportuno rammentare inoltre che ai fini della validazione della relazione sulle performance, l'OIV verifica che nella misurazione e valutazione delle performance, si sia tenuto conto degli obiettivi della prevenzione corruzione e trasparenza. In sintesi:

- il PTPCT rappresenta il documento per l'individuazione delle misure organizzative che l'ente adotta per prevenire il rischio di corruzione ovvero di *maladministration*;
- il Piano della Performance rappresenta il documento programmatico triennale in cui, coerentemente con le risorse assegnate, sono esplicitati in dettaglio gli obiettivi strategici, nonché gli indicatori per la misurazione del raggiungimento degli obiettivi, su cui si basa, peraltro, la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance dell'amministrazione.

Sul punto, appare rilevante sottolineare come l'ANAC nel PNA 2019, ha ribadito il concetto sottolineando che *“Al fine di realizzare un'efficace strategia di prevenzione del rischio di corruzione è, infatti, necessario che i P.T.P.C.T. siano coordinati rispetto al contenuto di tutti gli altri strumenti di programmazione presenti nell'amministrazione”*.

Si ritiene, pertanto, che costituiscano obiettivi strategici in materia di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza le seguenti azioni:

a) Incremento della trasparenza verso la collettività

L'incremento della trasparenza verso la collettività, si realizza attraverso una implementazione dei dati e/o provvedimenti, da pubblicare in amministrazione trasparente oltre quelli che già sono oggetto di pubblicazione obbligatoria (articolo 10, comma 3, del D.Lgs 33/2013 a tenore del quale *“La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali”*).

Sul punto rilevante richiamare pure l'articolo 1, comma 9, lett. f), della legge n. 190/2012 a tenore del quale il piano risponde all'esigenza di *“individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge”*.

Costituisce quindi fisiologico obiettivo strategico dell'ente quello di individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

b) Implementazione della digitalizzazione

La digitalizzazione dei procedimenti, infatti, consente evidenti semplificazioni delle procedure, standardizzazione delle stesse, risparmi in termini di tempi e costi, nonché il continuo monitoraggio dell'evoluzione del procedimento; in questi termini si aumenta esponenzialmente il controllo dell'intera fase di gestione della procedura. Inoltre tutto rimane tracciato, diminuendo drasticamente la possibilità di incursioni patologiche nel procedimento. Peraltro, l'articolo 12, comma 1, stabilisce che *“Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione”* Sempre l'art. 12, comma 1 ter, sottolinea che *“L'attuazione delle disposizioni del presente Codice è comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale dei dirigenti”*.

Articolo 6

Il processo di adozione del Piano

L'aggiornamento del PTPCT deve essere redatto da ogni Amministrazione secondo le indicazioni contenute nel PNA, tenendo conto del contesto interno ed esterno, al fine di ottenere le informazioni necessarie per comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione o dell'ente, per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, ovvero per via delle caratteristiche organizzative interne.

Il Piano deve essere approvato entro il 31 gennaio di ciascun anno, salvo diverso termine previsto dalla legge (nel 2022 il termine di approvazione è stato fissato al 30 aprile) e potrà essere sempre modificato anche in corso d'anno, su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione tenuto conto dei seguenti ulteriori fattori:

- a) normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti, normative sopravvenute che modificano le finalità istituzionali dell'amministrazione (es.: acquisizione di nuove competenze);

- b) emersione/segnalazione di rischi non considerati in fase di predisposizione originaria del PTPCT;
- c) nuovi contenuti nel PNA e/o nuove indicazioni dell'A.N.A.C.;
- d) eventuali nuove indicazioni degli Organi di indirizzo.

Per consentire la più ampia condivisione e/o partecipazione e assicurare il coinvolgimento alla redazione e all'aggiornamento del PTPCT, delle realtà seguenti:

- degli attori interni ed esterni potenzialmente interessati;
- dei cittadini ed utenti,

è previsto che entro il 10 gennaio di ogni anno (salvo il diverso termine per l'adozione), venga avviata apposita consultazione pubblica, attraverso la pubblicazione di apposito avviso pubblico sulla Home Page del sito istituzionale dell'ente, per la redazione dell'aggiornamento del PTPCT invitando, chiunque ne fosse interessato, a presentare eventuali proposte e/o osservazioni, al fine di assicurare una migliore individuazione delle misure da adottare

La competenza all'adozione del PTPCT appartiene alla Giunta Comunale.

Il Piano è comunicato ai vari soggetti interessati, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Santa Cristina Gela, all'indirizzo: <http://www.comune.santacristinagela.pa.it> nella Sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione di primo livello "Altri Contenuti-Prevenzione della corruzione".

PARTE SECONDA

Mappatura dei processi – Analisi dei rischi

Articolo 7

Metodologia del sistema di gestione del rischio corruttivo

Il presente PTPCT, è un atto programmatico finalizzato al rispetto dei Principi Guida esplicitati nel PNA 2019, in quanto strumento volto ad individuare, seguendo un approccio flessibile e contestualizzato, il sistema di gestione del “rischio corruttivo”, inteso come capacità potenziale di un’azione e/o di un comportamento, di creare conseguenze illegali a danno della Pubblica Amministrazione, al fine di favorire, attraverso misure sostenibili, il buon andamento e l’imparzialità della P.A. stessa.

Il PNA 2019, conferma la centralità dell’analisi dei processi (identificazione, descrizione e rappresentazione) correlandola all’individuazione dei rischi. Il concetto di corruzione che la legge n. 190/2012, intende prevenire si identifica con le forme di abuso per fini privatistici di un potere affidato, quindi riguarda la deviazione dal corretto modello organizzativo di svolgimento, di processi lavorativi finalizzati a svolgere funzioni e servizi di competenza del Comune, in un’ottica di implementazione che prevede la mappatura di tutti i processi lavorativi per ciascun settore aggregando i processi stessi per “aree di rischio”.

La “mappatura dei processi attuati dall’Amministrazione”, che consente l’individuazione la descrizione e l’analisi dei processi entro cui deve essere sviluppata la valutazione del rischio dei Settori dell’Ente, costituisce il requisito indispensabile per la formulazione di adeguate misure di prevenzione incidendo sulla globalità complessiva del sistema di gestione del rischio.

Per “**processo**” si intende la sequenza di attività interrelate ed interagenti, che trasformano delle risorse in un output destinato ad un soggetto interno o esterno all’amministrazione.

Per “**aree di rischio**” si intendono i raggruppamenti omogenei di processi, nell’ambito dei quali è più elevato il rischio di corruzione. L’individuazione delle aree di rischio ha la finalità di consentire l’emersione delle aree nell’ambito dell’attività dell’intera Amministrazione, che debbono essere presidiate più di altre mediante l’implementazione di misure di prevenzione.

Il PNA 2019, Allegato n. 1, ha individuato per gli enti locali, le seguenti “Aree di rischio”:

- 1) acquisizione e gestione del personale;
- 2) affari legali e contenzioso;
- 3) contratti pubblici;
- 4) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- 5) gestione dei rifiuti;
- 6) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- 7) governo del territorio;
- 8) incarichi e nomine;
- 9) pianificazione urbanistica;
- 10) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato;
- 11) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato.

Il sistema di gestione del rischio risulta costituito da tre fasi principali:

- Fase ‘A’ - Analisi del contesto, consistente nell’analisi del contesto esterno (caratteristiche del territorio, relazioni con gli stakeholder) e del contesto interno (Struttura organizzativa- Mappatura dei processi).
- Fase ‘B’ - Valutazione del rischio, consistente nell’identificazione, analisi e ponderazione del rischio.
- Fase ‘C’ - Trattamento del rischio, consistente nell’individuazione e programmazione delle misure idonee.

Articolo 8

Fase ‘A’ - Analisi del contesto e mappatura dei processi

L’analisi del contesto esterno ha come duplice obiettivo quello di evidenziare come caratteristiche strutturali e congiunturali dell’ambiente nel quale l’amministrazione si trova ad operare possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi e, al tempo stesso, condizionare la valutazione del rischio corruttivo ed il monitoraggio dell’idoneità delle misure di prevenzione.

Ai fini dell'analisi del contesto, ci si è avvalsi degli elementi e dei dati contenuti innanzitutto nella Relazione periodica anno 2019 sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica, presentata al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicata sul sito del medesimo Ministero nonché nella Relazione della DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA periodo Giugno-Dicembre 2020 ed infine nella Relazione Anac 2016-2019 sul fenomeno corruttivo.

Nella **Relazione periodica anno 2019 sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica, presentata al Parlamento dal Ministero dell'Interno** emerge con chiarezza come “*Cosa nostra, impegnata, negli ultimi anni, a superare le criticità conseguenti all'incisiva azione di contrasto esercitata da magistratura e Forze di Polizia, risulta un'organizzazione criminale ancora vitale e pienamente operativa.*

E' stata verificata e comprovata l'elevata resilienza delle sue strutture organizzative anche a fronte di una costante ed efficace pressione da parte degli apparati giudiziari ed investigativi protesi ad ostacolare processi non conflittuali di ridefinizione degli equilibri nell'ambito dell'associazione.

La dimensione affaristica ed il relativo protagonismo di cosa nostra in ambienti capitalistico-finanziari, tanto in aree nazionali che internazionali, definiscono i profili di una minaccia persistente.

L'organizzazione ha continuato a perseguire una strategia di infiltrazione nell'economia legale mediante l'acquisizione e/o la gestione di imprese, sia in forma diretta che indiretta, al fine di riciclare e reimpiegare proventi illeciti e massimizzare il profitto mediante la penetrazione in settori economici capaci di garantire un'alta remuneratività del capitale investito.

Seguendo l'evoluzione dei sistemi economici e finanziari, che impongono una dimensione transnazionale, tale logica imprenditoriale ha permesso anche una pervasiva infiltrazione nell'economia legale di altri Paesi.

In tale direzione cosa nostra sempre più spesso ricorre all'expertise di professionisti, referenti del settore bancario o semplici intermediari, che le consentono di penetrare in maniera silente nei circuiti bancari e finanziari internazionali. La crescente proiezione all'estero è documentata dagli esiti di significative attività investigative.

Permane penetrante l'ingerenza dei sodalizi siciliani all'interno di apparati amministrativi pubblici locali con l'obiettivo di condizionare nonché di orientare i processi decisionali a beneficio di aziende contigue.

Con riguardo ai business illeciti, cosa nostra mostra ancora una spiccata propensione verso la pratica estorsiva, sebbene meno remunerativa rispetto al passato.

Si conferma l'interesse per i settori del gioco e delle scommesse, per quello delle energie alternative e per la gestione del ciclo dei rifiuti.

L'intero comparto agro-silvo-pastorale costituisce ancora per cosa nostra un settore attrattivo ove cogliere le redditizie opportunità offerte dalle politiche di sostegno e finanziamento pubblico per lo sviluppo rurale. In questo senso, nelle aree siciliane l'agro-mafia continua a manifestarsi attraverso consolidate vessazioni nei confronti di proprietari terrieri e conduttori di fondi agricoli, con la finalità di acquisire patrimoni immobiliari e fondi rurali percettori di pubbliche sovvenzioni.

Del pari rimane concreto il rischio di infiltrazione mafiosa nelle concessioni di terreni demaniali per uso pascolo al fine di ottenere, senza titolo, contributi pubblici.

E' stato parimenti comprovato il crescente diretto interesse verso la gestione del traffico e dello spaccio di stupefacenti, anche attraverso contatti con sodalizi camorristici e 'ndranghetistici ed in rapporto con organizzazioni transoceaniche.

In particolare, il traffico degli stupefacenti continua ad essere l'affare più redditizio di cosa nostra, risultando una delle principali fonti di finanziamento per le consorterie: è connotato da un mercato in perenne crescita ed è qualificato da un continuo approvvigionamento e da una celere distribuzione”.

Tale quadro risulta confermato nella relazione sull'attività svolta e i risultati conseguiti dalla **DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA nel periodo Giugno – Dicembre 2020.**

Si rileva che sul piano dell'articolazione territoriale, le consorterie criminali nella provincia panormita risultano strutturate in 15 mandamenti (8 nel capoluogo e 7 in provincia), a loro volta composti da 82 famiglie (33 in città e 49 in provincia).

In tale relazione emerge che *“La struttura delle organizzazioni malavitose nel territorio siciliano risulta eterogenea evidenziando nella parte occidentale dell’isola “famiglie” più rigidamente strutturate ed ancorate al territorio di riferimento, mentre in quella centro-orientale sodalizi dai contorni più fluidi e flessibili. Tuttavia, la pervasività della criminalità mafiosa appare su tutta la Regione ugualmente aggressiva. Cosa nostra continua a presentarsi, nell’area occidentale della Sicilia, come un’organizzazione verticistica, coordinata e strutturata in famiglie raggruppate in mandamenti anche se impossibilitata a ricostituire un organismo di vertice deputato alla regolazione delle questioni più complesse e delicate.....(omissis).*

Le articolazioni di cosa nostra continuano a manifestare la propensione, da un lato, a rinsaldare i contatti tra le famiglie dell’isola, dall’altro, a recuperare con maggiore efficacia i rapporti con le proprie storiche propaggini all’estero. Recenti sono, in particolare, le evidenze di una significativa rivitalizzazione dei contatti con le famiglie d’oltreoceano, che sono emerse con riferimento alle dinamiche sia palermitane sia agrigentine.

Occorre anche sottolineare che la criminalità mafiosa siciliana, e cosa nostra in particolare, pur essendo stata duramente colpita dall’attività di contrasto, ha dimostrato di possedere una straordinaria capacità di resilienza e ricostituzione dei ranghi e dell’operatività garantendo notevoli doti di flessibilità e adattamento.

*Sul punto, con particolare riferimento a cosa nostra, il Direttore Centrale Anticrimine, Francesco MESSINA, ha evidenziato6 che *“...Le grandi inchieste giudiziarie degli ultimi anni, la cattura di importanti latitanti, le operazioni che hanno colpito l’organizzazione mafiosa nella sua struttura e nelle sue proiezioni anche internazionali, le significative collaborazioni con la giustizia, l’erosione da parte dello Stato dei patrimoni illeciti accumulati nei decenni di attività criminale hanno fortemente minato la vitalità della cosa nostra siciliana, gravemente segnata nella tradizionale struttura verticistica”.**

*Aggiunge tuttavia che *“...nonostante le “criticità” in merito ad una presunta, ridotta capacità militare di cosa nostra, le attuali dinamiche evolutive denotano un mai sopito intento di restituire consistenza all’organizzazione criminale attraverso le sue articolazioni territoriali, che, saldamente ancorate alle tradizionali usanze e regole, sono ancora capaci di incidere sul controllo delle attività economiche nel territorio... cosa nostra siciliana, privata degli uomini d’onore di spicco, si è trovata costretta a rimodulare i propri schemi decisionali, aderendo ad un processo più orizzontale e concertato... In altre parole, si è orientata verso la ricerca di una maggiore interazione tra le varie articolazioni provinciali...”, con “l’organizzazione di riservati incontri tra appartenenti di spicco di diversi “mandamenti” mafiosi, anche di province diverse. Nella stessa direzione va inquadrato il fenomeno, non solo palermitano, dell’assunzione del comando nelle aree con “vuoto di potere”, per assicurare, in assenza di vertici qualificati, un margine vitale al processo decisionale delle famiglie”.**

Considerazioni particolarmente significative sono, poi, quelle espresse sulle dinamiche del Capoluogo regionale da parte del Procuratore Distrettuale Antimafia di Palermo, Francesco LO VOI, il quale ha evidenziato che *“...Le costanti e pressanti attività cautelari e processuali hanno generato, probabilmente, la più grave crisi mai attraversata nella sua storia dalla cosa nostra palermitana con riferimento alla mafia territoriale/militare... Tuttavia, l’associazione di tipo mafioso di cui trattasi continua a manifestare un’elevatissima resilienza ed una ostinata volontà di riorganizzarsi subito dopo ogni attività cautelare..., per quanto incisiva e di vaste proporzioni la stessa sia stata”; sottolineando, altresì, un aspetto troppo spesso trascurato, ovvero che *“La quasi totalità degli “uomini d’onore” che ha scontato una lunga pena detentiva, ricomincia a pieno ritmo la sua attività nell’ambito dell’associazione mafiosa, il giorno stesso della scarcerazione, pur avendo il concreto sospetto di essere oggetto di nuove indagini e l’alta probabilità (quasi certezza) di andare incontro ad una nuova pena detentiva...”.**

*Nell’argomentare circa la perdurante gravidanza, da parte delle consorterie, del controllo del territorio e delle dinamiche sociali, il suddetto magistrato evidenzia, inoltre, che *“Le famiglie mafiose impongono le proprie decisioni per la risoluzione delle problematiche più varie, tra cui si indicano, solo a titolo esemplificativo, litigi familiari per motivi sentimentali, occupazioni abusive di case popolari, sfratti per mancati pagamenti di affitti, intercessioni per intraprendere attività economiche nel quartiere in contrapposizione ad altri soggetti, modalità e tempi di pagamento di debiti rimasti insoluti, recupero di beni oggetto di furto, il pieno controllo delle feste di quartiere, occupandosi dell’ingaggio dei cantanti neomelodici chiamati a esibirsi durante la manifestazione...”.....(omissis).**

Una presenza pervasiva, quella descritta, che ha trovato aggiornata conferma nell'operazione "Padronanza", del giugno 2020, dai cui esiti si evidenzia, tra l'altro "...il potere esercitato dalla famiglia mafiosa di Cruillas sul territorio di propria competenza...", soprattutto "...sotto il profilo sociale: si avrà modo di osservare, infatti, come i cittadini residenti nel territorio siano soliti rivolgersi agli esponenti dell'organizzazione mafiosa per la risoluzione di problematiche private, sostituendo quindi la tutela offerta dall'organizzazione a quella dello Stato".

I cardini intorno ai quali ruotano le attività criminali sono sempre i medesimi nel dettaglio, estorsioni ed usura, narcotraffico e gestione dello spaccio di stupefacenti, controllo del gioco d'azzardo legale ed illegale, inquinamento dell'economia dei territori, soprattutto nei settori dell'edilizia, del movimento terra, dell'approvvigionamento dei materiali inerti, dello smaltimento dei rifiuti, della produzione dell'energia, dei trasporti e dell'agricoltura. Spesso ciò si realizza attraverso l'infiltrazione o il condizionamento degli Enti locali, anche avvalendosi della complicità di politici e funzionari corrotti".

Sotto quest'ultimo aspetto la relazione cita i seguenti decreti di scioglimento di organi elettivi ex art. 143 del D.Lgs. 267/2000:

Torretta (PA - DPR dell'8 agosto 2019); Partinico (PA - DPR del 16 dicembre 2019); San Cipirello (PA - DPR di proroga del 19 ottobre 2020); San Biagio Platani (AG - DPR di proroga del 5 dicembre 2019); Maniace (CT - DPR del 16 maggio 2020); Misterbianco (CT - DPR dell'1 ottobre 2019); Pachino (SR - DPR di proroga del 12 giugno 2020); Vittoria (RG - DPR di proroga del 5 dicembre 2019); San Cataldo (CL - DPR di proroga del 29 luglio 2020); Mistretta (ME - DPR di proroga del 29 luglio 2020).

Nella relazione ancora si legge: "Articolato è anche il rapporto della criminalità mafiosa con la piccola delinquenza locale, spesso impiegata come forma di manovalanza, garantendo in questo modo alle famiglie la "fidelizzazione" dei piccoli sodalizi, anche stranieri. Il ricorso di cosa nostra alle organizzazioni etniche risulta, comunque, limitato ad una collaborazione destinata ad attività criminali circoscritte e sempre con ruoli di basso profilo. La mafia siciliana manterrebbe, cioè, il controllo delle attività nelle zone di competenza, tollerando la presenza della criminalità straniera ed utilizzandola per ruoli di cooperazione marginale...(omissis).

In tale quadro si sono innestati, nel periodo in esame, gli effetti della grave crisi pandemica. Quest'ultima è consistita in uno shock improvviso che ha visto corrispondere al blocco di molte attività economiche nel territorio il conseguente crollo della domanda di beni e servizi, nazionali ed esteri.

In questo contesto di sostanziale stagnazione economica, le organizzazioni criminose, movimentando il proprio denaro più velocemente rispetto ai circuiti creditizi legali, possono porsi quale alternativa allo Stato nel sussidio e sostentamento alle imprese e famiglie, atteggiandosi ad "ammortizzatori sociali". Un "welfare mafioso di prossimità", pertanto e che si propone di accrescere il proprio consenso nel territorio. Ad esempio, nel quartiere ZEN di Palermo, durante il lockdown, il fratello di un noto boss ha distribuito generi alimentari alle famiglie in difficoltà, anticipando lo Stato nelle prestazioni assistenziali.

Inoltre anche se alcune attività criminose hanno necessariamente risentito di un rallentamento, come nel caso delle estorsioni, si è sviluppato lo scenario ideale per inserirsi nei circuiti produttivi legali alla ripresa delle attività cercando di intercettare i sussidi e i fondi erogati nella specifica circostanza per il sostegno delle imprese. Occorre, infatti, tenere conto del fatto che, nel periodo in esame, ha continuato a manifestarsi una spiccata propensione a pervadere il tessuto socio-economico e i locali apparati politico-amministrativi.

Laddove non riesce l'infiltrazione, cosa nostra preferisce ricorrere alla corruzione. Le consorterie esercitano, infatti, la propria azione soprattutto attraverso rapporti opachi con le pubbliche amministrazioni...(omissis).

Ancora una volta si conferma come l'attuazione del sistema fraudolento necessita del supporto di pubblici funzionari infedeli che attestino falsamente la genuinità dei titoli di proprietà (si sottolinea che alcuni dei terreni utilizzati sono demaniali), consentendo di ottenere finanziamenti per terreni acquisiti anche solo virtualmente.

Come accennato la corruzione costituisce un fenomeno diffuso anche al di fuori di palesi influenze mafiose. Nel semestre infatti sono state individuate in seno alla pubblica amministrazione, gravi forme di corruzione correlate all'esistenza di "un'impreditoria rapace".

Nella relazione si evidenzia anche come il settore dei "giochi" sia "Un ambito, di interesse criminale crescente data l'opportunità di ottenere elevati guadagni a fronte di rischi relativamente limitati e che ben si presta quale strumento di riciclaggio. Inoltre, l'infiltrazione del settore, attraverso il collocamento capillare delle apparecchiature nel territorio, concorre alla creazione di una "rete di pressione" funzionale anche alle attività estorsive e di usura, riportando la mafia al controllo pervicace del territorio, quindi, alle attività illegali più tradizionali". Ed ancora "Tra i settori criminali da sempre di maggiore interesse e redditività per le organizzazioni mafiose, è da annoverare il narcotraffico....(omissis)

Infine, **l'attività estorsiva** rimane alla base di tutto il modus operandi dei sodalizi mafiosi. In merito, nel rinviare ai paragrafi relativi alle singole province per l'approfondimento delle numerose risultanze emerse nel semestre, si ritiene utile rimarcare quanto evidenziato dal Procuratore Distrettuale Antimafia di Palermo, Francesco LO VOI: "...La seconda fonte di reddito è costituita dalle estorsioni. "Nonostante si siano levate delle voci contrarie all'interno di cosa nostra, le estorsioni, che costituiscono la tipologia di reato che dà luogo al numero maggiore di misure cautelari nei confronti di "uomini d'onore", continuano ad essere la classica attività delle famiglie mafiose. E ciò per due ordini di motivi: costituiscono una potente espressione del controllo del territorio; la "messa a posto", fra l'altro, costituisce un vero e proprio volano dell'economia del territorio di ciascuna famiglia mafiosa (soprattutto nel settore dell'edilizia, ma non solo), in quanto, oltre alla dazione di denaro, vengono imposti i fornitori, la guardiania ed eventuali sub appalti; sono un'importante voce attiva nelle casse delle "famiglie", soprattutto per sostenere le famiglie dei detenuti; sono insostituibili per i mandamenti e le famiglie mafiose, che si vogliono riorganizzare dopo aver subito l'attività cautelare..., perché costituiscono la forma più semplice di reato con fine di lucro, che non necessita di interventi esterni di tecnici o di un'organizzazione complessa.". (omissis). La relazione conclude affermando che "il fenomeno mafioso, in continua evoluzione e adattamento alle mutate condizioni sociali e territoriali, si presenta come un sistema i cui componenti hanno acquisito la consapevolezza che azioni di eclatante violenza costituiscono l'extrema ratio del loro agire criminale, ragion per cui vanno sostituite, finché possibile, con forme più subdole di intimidazione e corruzione. In un tale quadro è verosimile che le consorterie mafiose dell'isola cerchino di evitare contrasti violenti continuando a ricercare un "equilibrio" tra le organizzazioni allo scopo di trarre il massimo vantaggio da una situazione, com'è quella attuale, che prospetta ampi margini di inserimento per la criminalità organizzata che utilizza il suo tradizionale welfare di prossimità avvalendosi delle sue ricchezze e, tuttavia se necessario, ricorrendo alla forza intimidatrice o violenta per impossessarsi delle attività economiche nella fase di riavvio e di ricostruzione.

Nuove sfide emergono per la Sicilia, chiamata non solo a ricostruire la propria rete imprenditoriale e commerciale dopo la forzata interruzione per limitare l'espandersi dell'infezione virale, ma anche a difendere il riavvio delle attività produttive dagli appetiti delle consorterie mafiose, dall'azione di imprenditori spregiudicati e dalla corruzione diffusa.

In merito, alla consueta attività investigativa, come evidenziato dal citato Direttore Centrale anticrimine, Francesco Messinas occorre "affiancare una costante e "chirurgica" azione ablatoria dei patrimoni illeciti, per colpire le cosche nel loro punto di forza e, al contempo, nel loro "tallone d' Achille": 'aggressione ai beni illecitamente accumulati incide negativamente sulla forza economica delle organizzazioni mafiose e, conseguentemente, sulla loro capacità organizzativa, militare, gestionale, funzionale, sulle loro strategie, sulla loro stessa credibilità nel contesto socio-ambientale di riferimento".

In ordine al contesto provinciale di riferimento nella citata relazione si evidenzia che "In merito, tuttavia, va evidenziato che, negli ultimi anni, la "competenza territoriale" dei mandamenti e delle famiglie è risultata meno rigida rispetto al passato variando in base a equilibri di potere che si ritengono meno stabili e dei conseguenti accordi. In merito, tuttavia, va evidenziato che, negli ultimi anni, la "competenza territoriale" dei mandamenti e delle famiglie è risultata meno rigida rispetto al passato variando in base a equilibri di potere che si ritengono meno stabili e dei conseguenti accordi.

L'inoperatività della Commissione provinciale di Palermo, la c.d. Cupola, non esclude, da parte dei consociati, il riconoscimento della validità delle decisioni da essa assunte in passato, formalmente revocabili solo con la deliberazione di una nuova Commissione. Tuttavia, in assenza di un organo sovraordinato, la direzione e l'elaborazione delle linee operative sono perlopiù esercitate attraverso relazioni ed incontri di anziani uomini d'onore ai quali, pur in assenza di una formale investitura, viene riconosciuta l'autorità derivante dal carisma criminale e da una pregnante influenza sul territorio. Un'analisi condivisa dal Direttore Centrale Anticrimine, Francesco MESSINA, il quale sul punto ha evidenziato che "...per quanto ad oggi noto, i tentativi di ricostituire un organismo di vertice autorevole, attorno ad un leader carismatico, unanimemente riconosciuto, in grado di gestire i rapporti tra le famiglie mafiose, di comporre le eventuali contrapposizioni e di predisporre nuovi schemi e

strategie operative non hanno avuto grande successo. Tuttavia, le attuali risultanze investigative sostanzialmente continuano a dare conto, all'interno della organizzazione mafiosa, dello sforzo continuo di riorganizzarsi per sopravvivere, mediante l'individuazione di nuove figure di riferimento che, pur soggette ad un turnover talvolta serrato in ragione delle vicissitudini giudiziarie, riescono comunque a garantire al sodalizio una continuità di azione criminale che si risolve, ancor oggi, in un serio vulnus per l'ordine sociale... Le attuali indagini della Polizia di Stato sulle dinamiche di cosa nostra palermitana fanno certamente registrare numerosi, inequivocabili segnali concernenti il riassetto degli equilibri tra le famiglie dei diversi mandamenti, finalizzati anche alla individuazione di nuovi, più autorevoli vertici. Più indiretti, invece, sembrano i richiami alla necessità di ripristinare formalmente la "commissione provinciale", forse anche perché la mancata operatività della stessa è stata, tutto sommato, ben compensata dalle prassi mafiose nei rapporti tra le diverse componenti della cosa nostra di Palermo".

Sul contesto territoriale di riferimento la relazione conclude affermando che *"I risultati delle indagini mostrano come, da una parte l'organizzazione avverta il bisogno di tornare al rispetto di tradizionali regole storiche⁹², dall'altra sembra verosimile il prosieguo di una fase di interregno durante la quale le componenti più prestigiose si confronteranno per assumere un nuovo assetto, sia pur in linea con la concertata, attuale, configurazione orizzontale.*

Le numerose scarcerazioni previste nel breve periodo potrebbero ulteriormente rimodulare gli equilibri mafiosi ed ispirare scelte strategiche, in ordine a una struttura criminale che vive una fase comunque critica di ricambio generazionale. Pur non potendo escludersi momenti di frizione e di possibile scontro, anche violento, è verosimile che fra le articolazioni mafiose prevalga l'interesse a mantenere una situazione di calma apparente, funzionale alla realizzazione degli interessi criminali".

Ulteriori dati ai fini dell'analisi del contesto esterno sono stati tratti dalla lettura della **Relazione ANAC 2016-2019 sul fenomeno corruttivo**, dalla quale emerge che la Sicilia risulta la regione italiana in cui è stato registrato il più elevato numero di episodi corruttivi con una percentuale del 18,5 sulla totalità dei casi. Il settore più a rischio si conferma quello legato ai lavori pubblici, in una accezione ampia che comprende anche interventi di riqualificazione e manutenzione (edifici, strade, messa in sicurezza del territorio). A seguire, il comparto legato al ciclo dei rifiuti (raccolta, trasporto, gestione, conferimento in discarica). Presentano inoltre una certa rilevanza i casi corruttivi nell'ambito degli appalti dei servizi informatici, finanziari e mortuari. I Comuni si confermano gli Enti maggiormente esposti al rischio corruttivo, particolarmente al Sud con fenomeni che interessano maggiormente l'apparato burocratico (dirigenti, funzionari, dipendenti). Le forme di condizionamento dell'apparato pubblico più estese e pervasive si registrano, quindi, prevalentemente a livello locale (specie al Sud), secondo forme di penetrazione capillare nel tessuto sociale, economico-impresonditoriale, politico e istituzionale. Il denaro continua a rappresentare il principale strumento dell'accordo illecito, tanto da ricorrere nel 48% delle vicende esaminate, sovente per importi esigui (2.000-3.000 euro ma in alcuni casi anche 50-100 euro appena) e talvolta quale percentuale fissa sul valore degli appalti. All'utilità del denaro si aggiungono nuove e più pragmatiche forme di corruzione. In particolare, il posto di lavoro si configura come la nuova frontiera del *pactum sceleris*: soprattutto al Sud l'assunzione di coniugi, congiunti o soggetti comunque legati al corrotto (non di rado da ragioni clientelari) è stata riscontrata nel 13% dei casi. A seguire, a testimonianza del sopravvento di più sofisticate modalità criminali, si colloca l'assegnazione di prestazioni professionali (11%), specialmente sotto forma di consulenze, spesso conferite a persone o realtà giuridiche riconducibili al corrotto o in ogni caso compiacenti.

Ulteriori elementi ai fini dell'analisi di contesto possiamo desumerli dalla relazione dell'apertura dell'anno giudiziario del 2021 della Corte dei Conti in cui il Procuratore Regionale Gianluca Albo nella parte intitolata *"Riflessioni sul sistema anticorruzione in Sicilia"* fa un durissimo affondo contro l'amministrazione siciliana, in particolare quella regionale. Nel 2019, il bilancio delle condanne con rito ordinario comminate nell'Isola ammonta a 14,21 milioni di euro, a seguito di richieste di risarcimento per reati amministrativi per 64,82 milioni di euro, con un'incidenza dunque del 22 per cento, che sale al 56 per cento se si considerano anche le sentenze emesse con rito abbreviato.

Ma nell'analisi dell'emergenza corruzione in Sicilia, il procuratore non usa mezzi termini per richiamare alla responsabilità la pubblica amministrazione. *"È l'intervento della pubblica amministrazione al suo interno che deve essere sistematico e credibile su un piano di prevenzione reale e convinto contrasto alla "mala gestio", si legge nella relazione. Ed*

ancora: *“L’Amministrazione non può essere vittima di se stessa per buonismo e reciproca, complice, comprensione tra organi di indirizzo politico e organi di gestione, e non può reagire alla corruzione e alla mala gestione affidandosi alla retorica di stile o confidando nell’intervento giudiziario per deresponsabilizzarsi”*.

“In Sicilia si è ben lontani da una presa di coscienza del ruolo primario affidato alla stessa Amministrazione nel contrasto alla corruzione” e “la tendenza delle amministrazioni è di rimuovere l’obbligo anticorruzione concreto preferendo, sovente, l’anticorruzione di facciata, quest’ultima affidata alla convegnistica di settore, dichiarazioni di intenti e sterili invettive intrise di logica gattopardesca”.

Il procuratore cita anche il caso Montante. *“La definizione, in primo grado, del cosiddetto processo Montante ha dato un importante segnale di reazione dello Stato al sistema dell’antimafia di facciata che si era insidiosamente accreditata nelle istituzioni che spesso ingenuamente, ma non sempre ingenuamente, si erano fatte ‘coccolare’ da tensioni metagiuridiche sapientemente camuffate dalla, purtroppo diffusa, cultura dei simboli e delle solenni affermazioni di principio”*.

Nella relazione per l’apertura dell’anno giudiziario del 2021 il procuratore regionale della Corte dei Conti, Gianluca Albo, ha evidenziato: *“Sembra che i principi di economicità e sana gestione finanziaria rimangano riferimenti astratti dell’azione amministrativa e politico-amministrativa della Regione e degli enti dell’Isola e con la pandemia la situazione non è certo migliorata. L’emergenza Covid ha ulteriormente messo in evidenza i gravi deficit della sanità siciliana, come rilevato in istruttorie su apparecchiature non utilizzate o, più specificamente, sulla mala gestione e/o disorganizzazione in alcune aziende sanitarie nella gestione dell’emergenza pandemica”*.

Nella relazione vengono anche elencati gli strumenti necessari per evitare illeciti, corruzione e uso distorto delle risorse pubbliche, soprattutto in vista dell’arrivo di ingenti somme per la ripartenza del Paese e, quindi, anche dell’Isola. Alla luce delle somme ingenti che saranno stanziare per la ripresa dopo la pandemia sia per il procuratore regionale che per il Presidente della sezione giurisdizionale Lo Presti, occorre attrezzarsi subito. Afferma Albo: *“La gestione delle ingentissime risorse per il ristoro pandemico e la ripresa post pandemica esigono non solo un’azione repressiva a valle della gestione, e quindi in seguito all’accertamento della distrazione delle risorse, ma, prima ancora, adeguati meccanismi di monitoraggio sull’affidamento e sul primo impiego delle risorse”*. Lo scopo è di *“scongiorare e in tempo neutralizzare l’effetto illecito di interposizioni soggettive (le cosiddette teste di legno) e/o oggettive (risorse strumentali o finanziarie fittizie) operanti in linea con consolidati meccanismi distrattivi”*.

Per il procuratore regionale bisogna dunque prevenire più che limitarsi a curare: *“E’ evidente - si legge ancora nella sua relazione - che la repressione a monte assuma un ruolo determinante rispetto alla repressione a valle” e “le forze di polizia devono attrezzarsi non solo ‘fisicamente’, inserendosi nel circuito informatico di gestione delle risorse, ma prima ancora ‘culturalmente’ per far divenire loro compito naturale non solo la prevenzione dei reati ma anche la prevenzione finanziaria, quella cioè volta ad impedire la mala gestione e la distrazione di risorse che vengono allocate per un fine pubblico specifico”*.

Sulla stessa linea, il presidente Lo Presti: *“La nostra Costituzione - sostiene nella sua relazione - assegna alla magistratura contabile l’oneroso compito di garantire in posizione di terzietà che la gestione delle pubbliche finanze venga effettuata in maniera oculata e trasparente, assicurando in tal modo che il contributo fiscale corrisposto dai cittadini onesti venga effettivamente utilizzato per assicurare alla collettività i migliori servizi possibili. Soprattutto oggi, nell’attuale contesto emergenziale, per favorire la ripresa economica del Paese, occorre assicurare la rapidità dell’azione amministrativa che, però, non può prescindere da un adeguato ed efficace sistema di controllo anche giurisdizionale, pena un non efficace impiego delle risorse disponibili e lo sviamento delle stesse dalle loro finalità pubbliche. L’auspicio è quindi che le prossime prevedibili riforme della pubblica amministrazione tengano sempre presente che solo potenziando (e non certamente diminuendo) le attività di controllo e giurisdizionali della Corte dei conti è possibile evitare o per lo meno limitare lo sviamento e lo sperpero delle pubbliche risorse. L’attività della Corte dei conti non deve essere vista con diffidenza da parte dei pubblici amministratori che, per la gran parte, sono certamente onesti e diligenti e svolgono quotidianamente il loro lavoro con dedizione e con l’orgoglio di essere utili al Paese”*.

I principi di economicità e sana gestione finanziaria tendono tuttavia a *“rimanere riferimenti astratti dell’azione amministrativa e politico-amministrativa della Regione e degli enti dell’Isola”* e rimarca come *“solo alcune amministrazioni virtuose si sono adeguatamente conformate, mentre altre lo hanno fatto obtorto collo, come ad esempio alcune aziende sanitarie che, anziché investire la Procura con complete denunce di danno erariale per errori sanitari o altre fattispecie di danno, si sono limitate a trasmissione atti e, solo dopo specifiche diffide, hanno iniziato a conformarsi agli obblighi previsti dal codice di giustizia”*

contabile".


Alla luce di quanto sopra pertanto si ritiene che il principale rischio derivante dal contesto ambientale è quello che lo svolgimento dell'azione amministrativa dell'Ente, principalmente in settori particolarmente sensibili, sia negativamente condizionato dall'associazione mafiosa e da comitati d'affari, tendenti nel perseguimento delle loro finalità illecite ad infiltrarsi nelle attività economiche e a condizionare l'attività dell'ente locale.

Strettamente connesso al suddetto rischio è quello che i gruppi criminali, sempre per il perseguimento di fini illeciti, instaurino collegamenti diretti o indiretti con soggetti interni all'Amministrazione locale pericolo sempre attuale e concreto.

Contesto Esterno

a) Evoluzione demografica

La popolazione totale residente nell'ambito territoriale dell'Ente, secondo i dati al 31 dicembre 2020, ammonta a n. 988, con un andamento negli anni riportato nella tabella che segue:



Andamento della popolazione residente

COMUNE DI SANTA CRISTINA GELA (PA) - Dati ISTAT al 31 dicembre - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post-censimento

b) Territorio

Il territorio di competenza dell'Ente ha una superficie territoriale di km² 38,74, ed una densità di 25,04 ab/km².

Il Comune è situato a 674 metri s.l.m. si trova.

c) Stakeholders

Al fine di garantire la più ampia diffusione della strategia di prevenzione della corruzione, è importante assicurare la massima trasparenza al P.T.P.C. rivolto a tutti gli Stakeholders interni ed esterni. Il coinvolgimento degli Stakeholders permette di porre le basi per la costruzione di un dialogo tra l'Ente e i destinatari delle sue attività che in questo modo assumono una funzione attiva perché acquisiscono l'opportunità, da un lato, di venire a conoscenza e valutare l'operato dell'ente e, dall'altro, di instaurare un sistema relazionale con l'ente, con la finalità della massima trasparenza.

Si riporta di seguito una mappatura dei potenziali stakeholders:

- l'Unione Europea;
- la Regione Sicilia;
- i Comuni della Provincia;
- altri enti ed istituzioni;
- l'Ufficio Territoriale del Governo;
- la Camera di Commercio;
- l'A.S.P.;
- le S.S.R. (ex A.T.O.);
- Le Associazioni di categoria presenti sul territorio;
- le associazioni sindacali;
- le associazioni no profit, politiche, religiose, etc.;
- le associazioni di privati;

- i Cittadini, gli utenti e i contribuenti, da intendersi come gruppi di portatori di interesse sensibili ai risultati dei servizi erogati dall'ente;
- i Finanziatori;
- i Fornitori;
- i Dipendenti da intendersi come risorse da valorizzare e da tutelare al fine di migliorare le performance del Comune.

Contesto Interno

a) Organigramma

Nel corso degli ultimi anni sono aumentate le criticità organizzative legate ad una drastica riduzione del personale in servizio. L'attuale assetto strutturale, prevede n. 3 Aree:

Centri di Costo	Responsabile
1 – AREA AFFARI GENERALI E SOCIO-CULTURALE SERVIZI: 1) Servizi generali ed istituzionali – Gestione contenzioso 2) Servizi scolastici. 3) Servizi demografici – Servizi di Stato Civile 4) Gestione giuridica del personale 5) Servizi Sociali 6) Servizi culturali Biblioteca 7) Polizia Municipale	Dipendente di Cat. D
2 – AREA ECONOMICO-FINANZIARIA SERVIZI: 1) Servizio finanziario e ragioneria 2) Servizio Tributi 3) Economato e provveditorato (E-Procurement) 4) Gestione economica del personale 5) Organizzazione e gestione utenze 6) Servizi informativi, informatici e tecnologici	Dipendente di Cat. D
3 – AREA TECNICO-MANUTENTIVA SERVIZI: 1) Urbanistica. 2) Edilizia 3) Manutenzione 4) Lavori pubblici 5) Servizi pubblici 6) Patrimonio 7) Sportello Unico attività produttive (SUAP)	Dipendente di Cat. D

All'interno di ogni Area, sono collocate delle strutture intermedie denominate “Servizi”, con possibilità di nomina di un “Responsabile”;

b) Dotazione organica

Si riportano di seguito i dati relativi alla dotazione organica dell'Ente con i dati complessivi al 31 dicembre 2021, comprendenti il personale servizi sociali, assunti a tempo determinato con il PON-Inclusione:

DATI RELATIVI AL PERSONALE					
Descrizione	al 31/12/2021				
Posti previsti in pianta organica	11				
Personale di ruolo in servizio	5				
Personale non di ruolo in servizio	10				

La tabella che segue, riporta il prospetto delle risorse umane disponibili suddivise per categoria e profilo professionale, comprendenti il personale servizi sociali, assunti a tempo determinato con il PON-Inclusione:

Categoria	Profilo Professionale	Previsti in P.O.	In Servizio
D	Istruttore Direttivo	3	8
C	Istruttore Amministrativo	5	3
B	Esecutore	2	3
B	Operaio	1	1
TOTALE		11	15

Mappatura e valutazione dei processi (Allegato 'A')

La metodologia che governa la fase della mappatura di cui all'allegato 1 del PNA 2019 (par. 4.3 e 5) individua il *risk-owner* nel Dirigente o Responsabile di P.O., cui è demandata la corretta, completa e seria mappatura dei processi, cioè l'attività di individuazione e analisi dei processi organizzativi che comprende l'insieme delle tecniche utilizzate per identificare i medesimi processi.

In questa fase di prima applicazione della nuova metodologia di gestione del rischio corruttivo, secondo il nuovo approccio di tipo qualitativo, il livello minimo di analisi per l'identificazione dei rischi è rappresentato dal processo.

Il processo è dato da un insieme di attività tra loro collegate, un determinato evento dà inizio alla prima attività del processo che a sua volta permette lo svolgimento delle attività successive attraverso meccanismi di tipo causa-effetto che consentono di tracciare i confini del processo che le raggruppa.

Un processo è soggetto a regole che condizionano lo svolgimento delle attività del processo: normativa nazionale, normativa regionale, regolamenti, disposizioni dirigenziali etc.

Ogni processo ha bisogno di utilizzare risorse costituite da persone, strumenti, mezzi economici per svolgere le relative attività. Pertanto, per ciascun processo è opportuno fare una breve descrizione per metterne in evidenza lo svolgimento delle attività, quali sono i vincoli ovvero le regole e le informazioni che condizionano lo svolgimento delle attività del processo stesso, le risorse impiegate ed eventuali altri processi con cui quello osservato interagisce durante il proprio svolgimento.

Successivamente si procederà alla graduale e progressiva implementazione del livello di dettaglio dell'analisi dei processi e conseguentemente dell'analisi dei rischi e del trattamento degli stessi, al fine di pervenire ad una sempre più concreta attuazione della prevenzione ottimale dei fenomeni di corruzione ed illegalità, tenendo conto di un'analisi più dettagliata del contesto esterno e del contesto interno all'ente.

In questa prima fase, sulla base delle indicazioni fornite nel PNA 2019, sono stati identificati circa 87 processi\procedimenti riportati nell'Allegato 'A' al presente Piano, inerenti a quei servizi che, nel piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza, sono considerati particolarmente esposti a rischio di corruzione, riservandosi di procedere alla successiva implementazione nel triennio 2022\2024 secondo una logica di gradualità prevista nel PNA 2019.

Articolo 9

Fase 'B' – Valutazione del rischio

L'elenco dei processi e dei rischi individuati nella fase della mappatura, costituisce il registro o catalogo dei rischi nel quale risultano individuati, per ogni processo, almeno un rischio e per ciascuno dei rischi corruttivi individuati, deve essere specificato il fattore o i fattori abilitanti, cioè tutte quegli elementi di contesto che agevolano il comportamento corruttivo e che scaturiscono nel fatto di corruzione.

Identificazione del rischio (Allegato 'B')

Ai fini dell'identificazione dei rischi sono utilizzate una pluralità di tecniche quali:

- la partecipazione degli stessi responsabili funzionari ed il personale con conoscenza diretta dei processi e

- quindi delle relative criticità a specifici incontri;
- gli esiti del monitoraggio svolto dal RPCT e delle attività di altri organi di controllo interno;
- i risultati dell'analisi del contesto;
- le risultanze della mappatura;
- l'analisi di casi giudiziari e di altri episodi di corruzione o cattiva gestione accaduti in passato in altre amministrazioni o enti simili;
- l'esame di segnalazioni.

La corretta costruzione del registro dei rischi consente infatti di determinare l'individuazione del rischio corruttivo e del suo fattore abilitante, nonché la tipologia di misura di mitigazione del rischio stesso.

Analisi dei rischi (Allegato 'B')

L'analisi del rischio secondo il PNA si prefigge due obiettivi:

- 1) comprendere gli eventi rischiosi, identificati nella fase precedente, attraverso l'esame dei cosiddetti "fattori abilitanti" della corruzione identificati quali fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione;
- 2) stimare il livello di esposizione al rischio dei processi e delle attività.

Costituiscono fattori abilitanti del Rischio, come individuati nel PNA del 2019, i seguenti fattori:

- a) assenza di misure di trattamento del rischio (controlli): si deve verificare se siano già stati predisposti, e con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi;
- b) mancanza di trasparenza;
- c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
- d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- e) scarsa responsabilizzazione interna;
- f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- g) Inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

L'analisi si è sviluppata secondo un approccio che può essere definito di tipo qualitativo, suggerito dallo stesso PNA 2019, che ha consentito di stimare l'esposizione al rischio, sulla base di motivate valutazioni, espresse dai soggetti coinvolti nell'analisi, su specifici criteri tradotti, operativamente, in indicatori di rischio (*key risk indicators*) in grado di fornire delle indicazioni sul livello di esposizione al rischio del processo o delle sue attività componenti.

Tali criteri sono stati individuati nei seguenti indicatori:

- a) *livello di interesse "esterno"*: la presenza di interessi rilevanti, economici o meno, e di benefici per i destinatari determina un incremento del rischio e pertanto risulta fondamentale l'analisi per comprendere in che misura il contesto esterno (presenza in interessi anche economici rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività;
- b) *grado di discrezionalità del decisore interno*: un processo decisionale altamente discrezionale si caratterizza per un livello di rischio maggiore rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;
- c) *manifestazione di eventi corruttivi in passato*: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha caratteristiche che rendono praticabile il malaffare e pertanto occorre analizzare in che misura l'attività è stata interessata nell'ultimo triennio da procedimenti disciplinari, procedimenti di responsabilità amministrativo-contabile nei riguardi dei dipendenti, procedimenti penali, ricorsi, presenza di segnalazioni;
- d) *Trasparenza/opacità del processo decisionale*: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, abbassa il rischio;
- e) *livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano*: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della corruzione o, comunque, determinare una certa opacità sul reale livello di rischio;
- f) *grado di attuazione delle misure di trattamento*: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore probabilità di fatti corruttivi.

Si precisa che in assenza di elementi di valutazione per l'anno in corso, gli indicatori di cui alle lettere E ed F, sono stati indicati con un valore "M" neutrale per tutti i processi indicati che non corrisponde a nessun valore specifico di riferimento.

L'analisi, come detto sopra, è stata svolta con metodologia di tipo qualitativo ed è stata applicata una *scala ordinale* (basso, medio, alto):

Livello di rischio	Sigla corrispondente
Rischio basso	B
Rischio medio	M
Rischio alto	A
Rischio molto alto	AA

I risultati della misurazione sono riportati nelle schede allegate denominate “**Analisi dei rischi**” (**Allegato B**) dove:

- con la lettera “N” viene indicato “*nessun rischio*”;
- nella colonna denominata “*Valutazione complessiva*” è indicata la misurazione di sintesi di ciascun oggetto di analisi;
- tutte le valutazioni sono supportate da una chiara e sintetica motivazioni esposta nell'ultima colonna a destra denominata “*Motivazione*”.

Articolo 10

Fase ‘C’ – Trattamento dei rischi

Ponderazione dei rischi (Allegato ‘C’)

La ponderazione del rischio è l'ultima delle fasi che compongono la macro-fase di valutazione e trattamento del rischio.

Scopo della ponderazione è quello di “*agevolare, sulla base degli esiti dell'analisi del rischio, i processi decisionali riguardo a quali rischi necessitano un trattamento e le relative priorità di attuazione*” (Allegato n. C, Par. 4.3, pag. 31).

Nella fase di ponderazione si stabiliscono:

- le azioni da intraprendere per ridurre il grado di rischio;
- le priorità di trattamento, considerando gli obiettivi dell'organizzazione e il contesto in cui la stessa opera, attraverso il loro confronto tener conto del livello di esposizione al rischio e “procedere in ordine via via decrescente”, iniziando dalle attività che presentano un'esposizione più elevata fino ad arrivare al trattamento di quelle con un rischio più contenuto.

Individuazione delle misure (Allegato ‘C’)

Il trattamento del rischio è la fase fondamentale del PTPCT finalizzata ad individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventirischiosi.

In tale fase, si individuano le misure idonee a prevenire il rischio corruttivo cui l'organizzazione è esposta, così come individuati nella Fase ‘A’ e si programmano le modalità della loro attuazione e le scadenze ragionevoli in base alle priorità rilevate e alle risorse disponibili avendo cura di temperare anche la sostenibilità della fase di controllo e di monitoraggio delle misure stesse, onde evitare la pianificazione di misure astratte e non attuabili.

Le misure possono essere “*generali*” o “*specifiche*”.

- Le *misure generali* intervengono in maniera trasversale sull'intera amministrazione e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione;
- le *misure specifiche* agiscono in maniera puntuale su alcuni specifici rischi individuati in fase di valutazione del rischio e si caratterizzano dunque per l'incidenza su problemi specifici.

La prima fase del trattamento del rischio, ha l'obiettivo di identificare le misure di prevenzione della corruzione, in funzione delle criticità rilevate in sede di analisi.

Costituiscono principali tipologie di misure di prevenzione generali e specifiche, le seguenti misure:

- controllo;
- trasparenza;
- definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;
- regolamentazione;
- semplificazione;
- formazione;

- sensibilizzazione e partecipazione;
- rotazione;
- segnalazione e protezione;
- disciplina del conflitto di interessi;
- regolazione dei rapporti con i *"rappresentanti di interessi particolari"* (lobbies).

Le misure sono state puntualmente indicate e descritte nelle schede allegate denominate "Individuazione e programmazione delle misure" (Allegato C), dove le misure sono elencate e descritte nella colonna 'E'.

Per ciascun oggetto di analisi, è stata individuata e programmata almeno una misura di contrasto o prevenzione, secondo il criterio suggerito dal PNA del *"miglior rapporto costo/efficacia"*.

Costituiscono misure particolarmente rilevanti, la semplificazione e sensibilizzazione interna (promozione di etica pubblica) in quanto, ad oggi, ancora poco utilizzate.

Programmazione delle misure (Allegato 'C')

La seconda fase del trattamento del rischio ha l'obiettivo di programmare adeguatamente e operativamente le misure di prevenzione della corruzione dell'amministrazione.

La programmazione delle misure rappresenta un contenuto fondamentale del PTPCT che consente di creare una rete di responsabilità diffusa rispetto alla definizione e attuazione della strategia di prevenzione della corruzione, principio chiave perché tale strategia diventi parte integrante dell'organizzazione e non diventi fine a se stessa considerando i seguenti elementi descrittivi:

- *fasi o modalità di attuazione della misura*: laddove la misura sia particolarmente complessa e necessiti di varie azioni per essere adottata e presuppone il coinvolgimento di più attori, ai fini di una maggiore responsabilizzazione dei vari soggetti coinvolti, appare opportuno indicare le diverse fasi per l'attuazione, cioè l'indicazione dei vari passaggi con cui l'amministrazione intende adottare la misura;
- *tempistica di attuazione della misura o delle sue fasi*: la misura deve essere scadenzata nel tempo; ciò consente ai soggetti che sono chiamati ad attuarla, così come ai soggetti chiamati a verificarne l'effettiva adozione (in fase di monitoraggio), di programmare e svolgere efficacemente tali azioni nei tempi previsti;
- *responsabilità connesse all'attuazione della misura*: in un'ottica di responsabilizzazione di tutta la struttura organizzativa e dal momento che diversi uffici possono concorrere nella realizzazione di una o più fasi di adozione delle misure, occorre indicare chiaramente quali sono i responsabili dell'attuazione della misura, al fine di evitare fraintendimenti sulle azioni da compiere per la messa in atto della strategia di prevenzione della corruzione;
- *indicatori di monitoraggio e valori attesi*: al fine di poter agire tempestivamente su una o più delle variabili sopra elencate definendo i correttivi adeguati e funzionali alla corretta attuazione delle misure.

Nel presente Piano sono state individuate misure generali e misure specifiche (elencate e descritte nelle schede allegate denominate *"Individuazione e programmazione delle misure"* - Allegato C) e si è provveduto alla programmazione temporale delle medesime, fissando le modalità di attuazione come descritto per ciascun oggetto di analisi nella colonna 'D' **denominata** *"Programmazione delle misure"* delle suddette schede alle quali si rinvia.

PARTE TERZA

Trasparenza (Rif. Allegato D)

Articolo 11

Principio generale di trasparenza

La trasparenza è una delle principali misure in tema di anticorruzione costituendo uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento nelle pubbliche amministrazioni, così come sanciti dall'articolo 97 della Costituzione, per favorire il controllo sociale sull'azione amministrativa e per promuovere la diffusione della cultura della legalità e dell'integrità nel settore pubblico e costituisce obiettivo strategico dell'Amministrazione con particolare attenzione ai procedimenti ad alto rischio corruzione.

La trasparenza consiste nell'accessibilità delle informazioni sull'organizzazione, degli indicatori relativi alla gestione e all'uso delle risorse per svolgere i compiti istituzionali del Comune, dei risultati della misurazione e valutazione delle attività.

Con la trasparenza il Comune vuole:

- garantire il diritto del cittadino di essere informato sul funzionamento ed i risultati del Comune;
- favorire un controllo diffuso del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità;
- favorire il "miglioramento continuo" nell'uso delle risorse e nei servizi al pubblico;
- promuovere l'integrità e l'onestà dell'azione amministrativa.

La trasparenza è livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117 secondo comma lettera m), della Costituzione e dei principi dello statuto comunale.

Rispetto a questi obiettivi, il presente programma riguarda le azioni di miglioramento della trasparenza nel triennio 2022/2024. In questa sezione sono definite le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi garantiti dai funzionari responsabili delle posizioni organizzative dell'Ente. Le misure del Programma triennale sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione.

Le principali misure individuate in materia sono costituite dalla corretta attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n.33/2013 e s.m.i. nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" e dalla corretta attuazione della disciplina sull'accesso (documentale, civico e generalizzato) nonché dalla formazione in materia.

Il Comune realizza la trasparenza attraverso un processo annuale e continuo che prevede soprattutto l'utilizzo del portale internet comunale.

Ciascun Referente nel rispetto dell'ordinamento, sul sito web dell'Ente, cura la qualità, l'integrità, la completezza, la tempestività, la comprensibilità delle informazioni riportate, la conformità ai documenti originali, nonché l'aggiornamento dei contenuti di propria competenza, e deve adottare ogni aggiuntiva forma di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni dell'azione amministrativa, anche quando non richiesta dalle fonti di riferimento, se ritenuta opportuna e funzionale alle finalità dell'interesse pubblico sotteso ai principi in materia di trasparenza, pubblicità e diffusione delle informazioni.

Le disposizioni del presente Piano, integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.

Per tutto quanto non specificatamente previsto, si rinvia alle disposizioni contenute nel D.lgs. n.33/2013 come modificato da ultimo con il D.lgs. n. 97/ 2016 nonché nelle "*Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel Dlgs 33/2013 come modificato nel D.lgs 97/2016*" predisposte dall'ANAC.

Gli obiettivi indicati nella sezione trasparenza sono formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, definita in via generale nel Piano della performance e negli

analoghi strumenti di programmazione previsti negli enti locali. La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un'area strategica di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.

Articolo 12

Obblighi di pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente”

Per pubblicazione si intende la pubblicazione, sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente” dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività della Pubblica Amministrazione, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione, in conformità alle specifiche e alle regole tecniche previste nel D.lgs. n. 33\2013 e s.m.i. e nelle Deliberazioni ANAC in materia.

Il comune garantisce la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone:

- l'integrità;
- il costante aggiornamento;
- la completezza;
- la tempestività;
- la semplicità di consultazione;
- la comprensibilità;
- l'omogeneità;
- la facile accessibilità;
- la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione;
- l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.

L'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.

Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, di utilizzarli e riutilizzarli.

Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page del sito istituzionale è stata creata un'apposita sezione denominata “Amministrazione trasparente” al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente e secondo le direttive e specifiche contenute nella tabella allegata al presente PTPCT. (Allegato D)

Articolo 13

Decorrenza durata dell'obbligo di pubblicazione

I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione.

I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, sono pubblicati per un periodo di cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, nonché dal presente regolamento.

Alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione di cui al comma precedente, i documenti, le informazioni e i dati sono comunque conservati e resi disponibili, con le modalità di cui all'articolo 7, all'interno di una distinta sezione del sito di archivio, collocata e debitamente segnalata nell'ambito della sezione “Amministrazione trasparente”.

Articolo 14

Limiti alla trasparenza

Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari, di cui all'articolo 4, comma 1°, lettere d) ed e) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso il sito istituzionale, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono l'indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo ai sensi dell'articolo 6 nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.

Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, il comune provvede a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.

Restano fermi i limiti alla diffusione e all'accesso delle informazioni di cui all'articolo 24, commi 1 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, di tutti i dati di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, di quelli previsti dalla normativa europea in materia di tutela del segreto statistico e di quelli che siano espressamente qualificati come riservati dalla normativa nazionale ed europea in materia statistica, nonché quelli relativi alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Articolo 15 Accesso civico

Il rinnovato articolo 5, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., regola l'accesso civico cd. "*semplice*", che disciplina il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria nei casi in cui sia stata omessa la pubblicazione.

Il medesimo articolo 5, al comma 2 disciplina invece la nuova forma di accesso civico cd. "*generalizzato*", caratterizzato dallo "*scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico*". A tali fini, quindi, è disposto che "*chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione*".

Considerato che la trasparenza e pertanto anche l'accesso civico, costituiscono obiettivo strategico di questa amministrazione, quali ulteriori misure previste per il triennio in corso si prevedono le seguenti ulteriori misure facilitative per consentire a chiunque e rapidamente l'esercizio dell'accesso civico attraverso l'ampia informazione sul sito dell'ente e pubblicazione delle modalità per l'esercizio dell'accesso civico, la pubblicazione del nominativo del responsabile della trasparenza al quale presentare la richiesta d'accesso civico, del nominativo del titolare del potere sostitutivo, con l'indicazione dei relativi recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale.

Articolo 16 Soggetti responsabili e referenti per la Trasparenza

Le funzioni di responsabile per la trasparenza sono esercitate dal Responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7 della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Il responsabile svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, al Nucleo dei controlli interni, all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

I referenti della trasparenza che coadiuvano il Responsabile della Trasparenza nello svolgimento delle attività previste dal D.lgs. n. 33/2013, sono gli stessi responsabili di Area. Questi provvedono alla trasmissione\pubblicazione dei dati ed ai compiti inerenti l'esercizio dell'accesso civico, secondo le linee guida A.N.A.C. e curano le pubblicazioni sul sito istituzionale nella sezione «Amministrazione trasparente» secondo la tabella sotto riportata, assicurandosi e vigilando sul continuo inserimento dei dati nelle sezioni di primo e secondo livello del sito riferibili al loro ufficio di appartenenza curando la pubblicazione tempestiva di dati e informazioni secondo la disciplina indicata nel riquadro corrispondente.

I responsabili delle posizioni organizzative, nelle attività e procedimenti di loro competenza:

- a) coadiuvano il Responsabile della Trasparenza nell'assolvimento dei compiti e delle funzioni indicati dal presente regolamento;
- b) svolgono un'attività di monitoraggio e controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione;
- c) assicurano la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento dei dati, delle informazioni e dei documenti pubblicati;
- d) svolgono un'attività di monitoraggio e controllo sull'applicazione delle direttive del Responsabile della Trasparenza in materia di semplificazione del linguaggio amministrativo e di comunicazione efficace;
- e) garantiscono, individuando e applicando le soluzioni tecniche più idonee, l'accessibilità e la sicurezza dell'accesso civico;

- f) ricevono le segnalazioni relative alla presenza di contenuti non aggiornati, non pertinenti o non corrispondenti a quelli dei documenti ufficiali;
- g) coordinano e controllano l'attività dei soggetti esterni che operano nell'attività di pubblicazione;
- h) segnalano al Responsabile della Trasparenza il mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicità.

Tutti i dati, le informazioni e i documenti sono pubblicati in formato aperto, secondo quanto dispone l'articolo 68 del Codice dell'Amministrazione digitale (Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82).

I funzionari responsabili delle posizioni organizzative garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare e la loro tempestiva pubblicazione a mezzo del personale competente ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

Il responsabile controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal presente regolamento.

In relazione alla loro gravità, il responsabile segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, al Nucleo dei controlli interni ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità

I responsabili dei servizi e dei procedimenti, eventualmente nominati, collaborano con i responsabili delle posizioni organizzative e con l'ufficio relazioni con il pubblico, per gli scopi indicati nei commi precedenti e assicurano:

- a) la conformità dei dati, delle informazioni e dei documenti agli originali;
- b) il rispetto dei limiti alla trasparenza;
- c) il rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali.

Sono altresì responsabili gli organi politici che devono fornire i dati per la pubblicazione.

Resta ferma la responsabilità dei soggetti indicati nei commi precedenti per la pubblicazione di dati inesatti, incompleti, non aggiornati o pregiudizievoli per il diritto alla riservatezza di terzi.

Articolo 17

Elemento di valutazione

L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 5-bis del d.lgs. n. 33/2013, costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

Nell'ambito del *ciclo di gestione della performance* sono definiti obiettivi, indicatori e puntuali criteri di monitoraggio e valutazione degli obblighi di pubblicazione e trasparenza.

I soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle performance utilizzano le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile del procedimento che i dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati.

PARTE QUARTA

Individuazione di ulteriori misure di prevenzione

Articolo 18

Formazione in tema di corruzione

La formazione rappresenta certamente una delle fondamentali misure di contrasto all'illegalità ed alla corruzione e costituisce inoltre obiettivo strategico del presente Piano.

Alla formazione in materia di prevenzione della corruzione, in quanto obbligatoria, deve essere garantita adeguata destinazione di risorse finanziarie.

La formazione è strutturata su due livelli:

- Livello generale: formazione rivolta a tutti i dipendenti sulle tematiche dell'etica e della legalità con riferimento specifico alle materie del Piano (codice di comportamento, whistleblowing, conflitto di interessi);
- Livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione della corruzione, ai dirigenti, ai responsabili di P.O., al personale di categoria D e C ed ove indicato dai Responsabili anche B, coinvolti nelle aree a rischio.

Soggetti destinatari dei percorsi di formazione sono:

- Il Responsabile della prevenzione della corruzione, a cui l'ente deve garantire un'adeguata formazione nella materia di cui si tratta destinando all'uopo delle risorse economiche adeguate trattandosi di formazione obbligatoria;
- I Responsabili di P.O. cui sarà garantita, nei limiti delle risorse finanziarie che saranno destinate, una formazione anche esterna, ove possibile, nonché la formazione all'uopo organizzata dal Segretario Generale sia con apposite giornate dedicate, sia con la costante attività di formazione/informazione attuata con note circolari indirizzate agli stessi;
- I dipendenti dell'ente, assegnati ad aree ad elevato rischio corruzione, per come individuati con apposita comunicazione dei Responsabili di settore, ai quali sarà garantita, nei limiti delle risorse finanziarie che saranno destinate, una formazione anche esterna, ove possibile, nei limiti delle risorse finanziarie che saranno destinate.

È fatto obbligo ai Responsabili di P.O di comunicare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, entro il 28 febbraio di ogni anno, i nominativi dei dipendenti assegnati al proprio Settore cui siano demandate attività istruttorie nell'ambito di quelle a rischio di corruzione. Tale comunicazione è effettuata anche ai fini dell'individuazione del personale da inserire nei programmi di formazione.

Soggetti che erogano la formazione sono:

- soggetti esterni all'ente (enti di formazione, esperti nella materia chiamati presso l'ente,) ove le risorse finanziarie destinate lo consentano;
- il Segretario Comunale;
- i Responsabili di P.O.;
- Segretari Comunali di altri enti in un'ottica di interscambio e collaborazione.

E sempre fatta salva la possibilità di partecipare alle iniziative formative previste ai sensi dell'articolo 1 comma 11 della Legge 190/2012, organizzate dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, Anci, Formez, Accademia della Pubblica Amministrazione o iniziative similari.

Nel corso del triennio di competenza 2022/2024 verranno effettuate attività di formazione ed aggiornamento per i Responsabili e per i dipendenti, dagli stessi Responsabili individuati, in quanto assegnati ad attività a più elevato rischio di corruzione.

Ai fini della corretta rilevazione del fabbisogno formativo da soddisfare con il programma, i Responsabili di Area sono invitati a formulare specifiche proposte formative contenenti:

- le materie oggetto di formazione;
- il grado di informazione e di conoscenza dei dipendenti nelle materie/attività a rischio di corruzione;
- le metodologie formative, specificando gli aspetti da approfondire;
- le priorità.

Il Responsabile del Settore Amministrativo di concerto con il RPC, secondo le risorse previste nel bilancio di previsione annuale, garantirà una equilibrata e adeguata ripartizione delle risorse destinate alla formazione di cui al presente documento.

La partecipazione alla formazione da parte del personale selezionato rappresenta un'attività obbligatoria.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione sovrintende alla programmazione delle attività di formazione di cui al presente comma, alla individuazione dei soggetti impegnati ed alla verifica dei suoi risultati effettivi assicurando, ove possibile, anche il necessario collegamento con il piano delle performance.

Articolo 19 **Codice di comportamento**

In attuazione dell'art. 54 del d.lgs. 165/2001 e smi, il 16 aprile 2013, è stato emanato il DPR 62/2013, il Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Il comma 3 dell'art. 54 del d.lgs. 165/2001, dispone che ciascuna amministrazione elabori un proprio Codice di comportamento *“con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione”*.

Il Codice di comportamento dell'ente, sarà approvato con successivo atto di Giunta.

In attuazione della Delibera ANAC n. 177 del 19 febbraio 2020, con cui l'ANAC ha approvato le *“Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche”*, nel corso dell'anno 2022 si procederà all'aggiornamento del codice di comportamento interno dei dipendenti.

Costituiscono specifiche misure di attuazione sul punto:

- la puntuale acquisizione da parte del responsabile del provvedimento, del responsabile del procedimento e dei titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali, di una specifica dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445\2000, attestante l'inesistenza di situazioni di conflitto di interessi ai fini dell'eventuale valutazione di astensione ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/90, così come introdotto dall'art.1, comma 41, della L. 190/2012. Detta dichiarazione, in tali ipotesi, può essere acquisita con specifica attestazione inserita all'interno dell'atto.
- la previsione e/o modifica degli schemi tipo di incarico, contratto, bando, la condizione dell'osservanza del Codici di comportamento per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo, per i titolari di organi, per il personale impiegato negli uffici di diretta collaborazione dell'autorità politica, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od opere a favore dell'amministrazione, nonché prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codici. In particolare, ai fini della concreta attuazione, dovrà essere inserita una specifica clausola di estensione degli obblighi previsti dal D.P.R. 62\2013 e codice di comportamento integrativo, del seguente tenore: *“Codice di Comportamento” -Il Comune committente estende, per quanto compatibili, alla ditta/affidatario/concessionario gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n.62/2013 nonché, (ove già approvato) dal Codice di Comportamento Integrativo adottato dal Comune di Santa Cristina Gela pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente. Le parti danno atto che il Responsabile di P.O. ha trasmesso alla ditta/affidatario/concessionario copia di entrambi i codici. La ditta/affidatario/concessionario si impegna altresì ad osservare la disciplina di cui ai sopra citati Codici, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo e dei collaboratori di imprese fornitrici di beni e servizi nonché nei confronti di eventuali subappaltatori. Le parti convengono espressamente che il presente contratto si risolve, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nel caso di gravi violazioni degli obblighi di cui ai citati Codici”*.

Riguardo ai meccanismi di denuncia delle violazioni del codice, trova piena applicazione l'art. 55-bis comma 3 del D.lgs. 165/2001e smi, in materia di segnalazione all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

Articolo 20 **Criteri sulla rotazione del personale**

La rotazione del personale è considerata misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare, attraverso l'alternanza nelle attività espletate, il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione.

La rotazione, rappresenta anche un importante criterio organizzativo ai fini della crescita delle conoscenze e della preparazione professionale del lavoratore.

La rotazione ordinaria, prevista dall'articolo 1, comma 5, lettera b) della legge n.190/2012, unitamente ad altre

misure organizzative che assicurino la massima trasparenza e la più ampia condivisione possibile delle attività degli operatori, deve essere considerata una delle misure più importanti del sistema di prevenzione della corruzione, purché vada impiegata correttamente in un quadro di elevazione delle capacità professionali senza determinare inefficienze e malfunzionamenti.

Per le finalità suddette, le condizioni in cui è possibile realizzare la rotazione, devono essere strettamente connesse ai vincoli di natura soggettiva e oggettiva connessi all'assetto organizzativo dell'Amministrazione, avendo cura che la rotazione avvenga in maniera graduale, con la previsione di un periodo di affiancamento necessario tra l'unità che viene sostituita e l'unità che subentra, periodo che potrà variare in relazione alla complessità della funzione ed alla necessità di garantire una corretta formazione.

Anche secondo le recenti indicazioni impartite dall'ANAC, con l'aggiornamento al PNA per il 2019, occorre dare attuazione progressiva attuazione alle misure della rotazione ordinaria e, in particolare, della rotazione straordinaria da attuarsi nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva. Le esigue competenze del personale attualmente in servizio, non consentono almeno per l'anno in corso, una corretta applicazione della misura che però sarà progressivamente incrementata nel triennio 2022/2024 attraverso attività di formazione del personale per il personale che riveste posizioni organizzative e a quello appartenente alle categorie professionali 'C'.

Costituisce attuazione della misura, la rilevazione con cadenza biennale, dei tempi di permanenza nella medesima funzione del personale assegnato e la conseguente programmazione della misura, previo affiancamento con altro personale adeguatamente formato da parte dei Responsabili di P.O.

È fatta comunque salva ogni diversa motivata valutazione sull'infungibilità, nel contesto dell'Ente, ad alcune professionalità specifiche, quali devono ritenersi quella del Ragioniere Generale e quella del Comandante della Polizia Municipale o comunque effettuata, previo parere obbligatorio ma non vincolante del Responsabile di P.O. competente, dal Segretario Generale, derivante dall'appartenenza del dipendente ad alcune categorie professionali specifiche

Alla rotazione straordinaria, si procederà nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.

Articolo 21

Disciplina degli incarichi non consentiti ai dipendenti

L'ente applica con puntualità la già esaustiva e dettagliata disciplina del d.lgs. 39/2013, dell'articolo 53 del d.lgs. 165/2001 e dell'articolo 60 del DPR 3/1957.

Il personale in servizio presso il Comune, impegnato in particolari attività ad alto rischio di corruzione, in attività in materia di appalti pubblici e concessioni e/o autorizzazioni, con cadenza annuale è tenuto a presentare e/o aggiornare i contenuti della dichiarazione, ove dovranno essere indicati e attestati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 D.P.R. 445/00:

- a) i rapporti di collaborazione, sia retribuiti che a titolo gratuito, svolti nell'ultimo quinquennio e se sussistono ancora rapporti di natura finanziaria o patrimoniale con il soggetto per il quale la collaborazione è stata prestata;
- b) se e quali attività professionali o economiche, svolgono le persone con loro conviventi, gli ascendenti e i discendenti e i parenti e gli affini entro il secondo grado;
- c) eventuali relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado, sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che con l'Ente stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, limitatamente agli ambiti di lavoro di competenza. i dati acquisiti con le autodichiarazioni avranno in ogni caso carattere riservato, nel rispetto di quanto previsto in materia di tutela della privacy.

Sarà cura del Titolare di P.O. dell'Ufficio di appartenenza, adottare, nel caso in cui si ravvisino possibili conflitti d'interessi, le opportune iniziative in sede di assegnazione dei compiti d'ufficio. Restano comunque ferme le disposizioni di cui al D.Lgs. 165/2001 in merito alle incompatibilità dei dipendenti pubblici.

Articolo 22

Attribuzione degli incarichi dirigenziali

L'ente applica con puntualità la già esaustiva e dettagliata disciplina recata dagli articoli 50 comma 10, 107, 109 e 110 del TUEL, nonché dagli articoli da 13 a 27 del d.lgs. 165/2001 e smi.

Inoltre, l'ente applica puntualmente le disposizioni del d.lgs. 39/2013 ed in particolare l'articolo 20 rubricato:

“dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità”.

In particolare in ogni caso di conferimento di incarico dirigenziale o di vertice deve essere preventivamente acquisita:

- da parte del Responsabile del Settore Affari Generali-Segreteria, specifica dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. n.39/2013;
- da parte dell'interessato, resa ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs.39/2013 e dell'articolo 76 del D.P.R. n.445/2000, con obbligo del soggetto che conferisce l'incarico di acquisire e verificare la dichiarazione di cui al comma 1 articolo 20 quale condizione di efficacia dell'incarico da conferire e dovrà essere corredata dall'elencazione di tutti gli incarichi ricoperti dal soggetto che si vuole nominare e dalle eventuali condanne subite per reati commessi contro la P.A.

Le suddette dichiarazioni sono pubblicate, a cura dello stesso Responsabile, sul sito istituzionale dell'ente, nell'apposita sezione di “*Amministrazione Trasparente*”.

Articolo 23

Controlli ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione degli uffici

La legge 190/2012 ha introdotto delle misure di prevenzione di carattere soggettivo, che anticipano la tutela al momento della formazione degli organi deputati ad assumere decisioni e ad esercitare poteri nelle amministrazioni.

L'articolo 35-*bis* del d.lgs. 165/2001 pone condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione. La norma in particolare prevede che coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice penale:

- a) non possano fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- b) non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture;
- c) non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- d) non possano fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

L'acquisizione della dichiarazione dall'interessato e la verifica della veridicità va effettuata:

- all'atto della formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse o di commissioni di concorso, dai singoli Responsabili di P.O.;
- all'atto del conferimento degli incarichi amministrativi di vertice o dirigenziali, dal Responsabile P.O. Settore Amministrativo;
- all'atto dell'assegnazione agli uffici, anche con funzione direttive, che presentano le caratteristiche indicate dall'art. 35-*bis* del D.Lgs. 165/2001, dai singoli Responsabili.

Pertanto, ogni commissario e/o responsabile all'atto della designazione sarà tenuto a rendere, ai sensi del DPR 445/2000, una dichiarazione di insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui sopra che dovrà essere puntualmente verificata mediante acquisizione del certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti.

Articolo 24

Divieto di svolgere attività incompatibili a seguito cessazione del rapporto di lavoro

La legge 190/2012 ha integrato l'articolo 53 del d.lgs. 165/2001, con un nuovo comma il 16-*ter* per contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente pubblico successivamente alla cessazione del suo rapporto di lavoro.

La norma vieta ai dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. Eventuali contratti conclusi e gli incarichi

conferiti in violazione del divieto sono nulli.

Al fine della verifica delle disposizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, così come inserito dalla lettera l) del comma 42 dell'art. 1 della L. 6 novembre 2012, n. 190, si stabiliscono le seguenti misure:

- ogni contraente e appaltatore dell'ente, all'atto della stipulazione del contratto, deve rendere una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma del comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 e smi;
- in particolare si deve prevedere l'inserimento nei contratti, della seguente clausola: *“Ai sensi dell'articolo 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, l’Affidatario/ contraente/ ditta/, sottoscrivendo il presente atto/ contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi nel triennio successivo alla cessazione del rapporto ad ex dipendenti del Comune che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni.*

Articolo 25

Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti (Whistleblower)

Ai sensi dell'articolo 54 bis D.Lgs. n.165/2001 come novellato dall'art. 51 della legge 190/2012, e da ultimo dall'articolo 1 della legge n.179 del 30/11/2017, ogni dipendente che segnala illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere demansionato, sanzionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, determinata dalla segnalazione.

Secondo il nuovo articolo 54-bis e come previsto nel PNA 2013 (Allegato 1 paragrafo B.12) sono accordate al whistleblower le seguenti garanzie:

- a) la tutela dell'anonimato;
- b) il divieto di discriminazione;
- c) la previsione che la denuncia sia sottratta al diritto di accesso.

Tutela dell'anonimato.

Ai fini di dare concreta attuazione alla predetta normativa si prevedono le seguenti modalità di presentazione della segnalazione:

- il dipendente può effettuare la sua segnalazione mediante comunicazione in busta chiusa consegnata al Responsabile della prevenzione della corruzione da registrare con protocollo riservato o tramite mail all'indirizzo il cui indirizzo mail o PEC sarà comunicato successivamente mediante pubblicazione di apposito avviso su “*Amministrazione Trasparente*” sezione di primo livello, “*altri contenuti*” sotto sezione di secondo livello “*Prevenzione della corruzione*” il cui accesso sarà riservato al RPC ed eventualmente, ove non vi siano elementi ostativi, ad un'altra unità di personale designato dallo stesso;
- L'ente si doterà nel triennio 2022\2024 di un sistema informatizzato che consenta l'inoltro e la gestione di segnalazioni in maniera del tutto anonima e che ne consenta anche l'archiviazione.
- coloro che ricevono o vengono a conoscenza della segnalazione e coloro che vengono coinvolti nel processo di gestione (anche eventuale gruppo di supporto individuato dal RPC per l'esame delle segnalazioni) sono obbligati alla riservatezza. La violazione degli obblighi di riservatezza comporta l'irrogazione di sanzioni disciplinari, fatta salva l'eventuale responsabilità civile e/o penale⁷. La tutela della riservatezza del segnalante va garantita anche nel momento in cui la segnalazione viene inoltrata a soggetti terzi.

Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto e ad accertare la fondatezza di quanto segnalato. In particolare la segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

- a) generalità, qualifica o posizione professionale, sede di servizio e recapiti del segnalante;
- b) circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- c) descrizione del fatto;
- d) generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto o i soggetti che hanno posto in essere i fatti segnalati;
- e) eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- f) l'indicazione di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza di tali fatti;
- g) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

È comunque indispensabile che tali elementi siano conosciuti direttamente dal segnalante e non riportati o riferiti da altri soggetti. La segnalazione non può riguardare rimostranze di carattere personale del segnalante

o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con il superiore gerarchico o colleghi, per le quali occorre fare riferimento al responsabile della struttura di appartenenza, al servizio personale, o al Comitato Unico di garanzia.

La segnalazione deve essere sottoscritta dal segnalante, fermo restando che l'amministrazione deve prendere in considerazione anche segnalazioni anonime, ove queste si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, siano tali cioè da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (es.: indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.).

Per quanto riguarda lo specifico contesto del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata all'autorità disciplinare e all'incoltato nei seguenti casi:

- a) consenso del segnalante;
- b) la contestazione dell'addebito disciplinare è fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione: si tratta dei casi in cui la segnalazione è solo uno degli elementi che hanno fatto emergere l'illecito, ma la contestazione avviene sulla base di altri fatti da soli sufficienti a far scattare l'apertura del procedimento disciplinare;
- c) la contestazione è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità è assolutamente indispensabile per la difesa dell'incoltato: tale circostanza può emergere solo a seguito dell'audizione dell'incoltato ovvero dalle memorie difensive che lo stesso produce nel procedimento.

La tutela dell'anonimato, prevista dalla norma, non è sinonimo di accettazione di segnalazione anonima. La misura di tutela introdotta dalla disposizione si riferisce al caso della segnalazione proveniente da dipendenti individuabili e riconoscibili.

Le disposizioni a tutela dell'anonimato e di esclusione dell'accesso documentale non possono comunque essere riferibili a casi in cui, in seguito a disposizioni di legge speciale, l'anonimato non può essere opposto, ad esempio indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni, etc.

Le segnalazioni ricevute dal Responsabile o da altro soggetto eventualmente individuato, ed identificate come effettuate ai sensi del citato articolo 54bis del D.Lgs. n.165/2001, vengono verificate ed esaminate, e possono essere:

- a) archiviate, in caso di manifesta ed evidente infondatezza;
- b) inoltrate ai soggetti competenti, in relazione ai profili di illiceità riscontrati, anche per l'adozione di eventuali provvedimenti conseguenti, e precisamente:
 - al dirigente della struttura in cui si è verificato il fatto per l'acquisizione di eventuali elementi istruttori (dovrà essere inoltrato solo il contenuto della segnalazione senza riferimenti che possano fare risalire all'identità del segnalante);
 - all'ufficio procedimenti disciplinari, per eventuali profili di responsabilità disciplinare (dovrà essere inoltrato solo il contenuto della segnalazione senza riferimenti che possano fare risalire all'identità del segnalante);
 - all'autorità giudiziaria, alla corte dei conti e all'ANAC, per i profili di rispettiva competenza;
 - al dipartimento della funzione pubblica per l'avvio di eventuale ispezione/accertamento.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione conclude di norma la fase di procedimento dallo stesso gestito (esame della segnalazione e trasmissione agli organi competenti) entro novanta giorni dalla ricezione della segnalazione salvo termine maggiore richiesto dalla complessità degli accertamenti (sino a 120 gg). Alla conclusione il RPC informa dell'esito o dello stato degli stessi il segnalante con le opportune precauzioni a garanzia della sua tutela.

Divieto di discriminazione.

Il dipendente che a causa della segnalazione/denuncia alle autorità ritiene di aver subito azioni disciplinari ingiustificate o altre misure discriminatorie, deve dare notizia circostanziata della discriminazione al Responsabile della prevenzione della corruzione, utilizzando le stesse modalità sopra indicate.

Il responsabile della prevenzione della corruzione, ove ritenga fondata la notizia, valutando la segnalazione anche con eventuale gruppo di supporto costituito, segnalerà la situazione, secondo le rispettive competenze:

- al Responsabile del settore di appartenenza del soggetto autore della discriminazione, il quale dovrà tempestivamente valutare l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti dell'autore della discriminazione
- all'ufficio procedimenti disciplinari che valuterà la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento

- disciplinare nei confronti del dipendente /dirigente che ha operato la discriminazione;
- all'ufficio contenzioso dell'amministrazione per valutare la sussistenza degli estremi per esercitare in giudizio l'azione di risarcimenti per lesione dell'immagine della pubblica amministrazione.

Sottrazione diritto di accesso.

Il documento non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della l. n. 241 del 1990. In caso di regolamentazione autonoma da parte dell'ente della disciplina dell'accesso documentale, in assenza di integrazione espressa del regolamento, quest'ultimo deve intendersi etero integrato dalla disposizione contenuta nella legge n. 190/2012.

Articolo 26

Monitoraggio dei tempi procedimentali

Attraverso il monitoraggio possono emergere eventuali omissioni o ritardi ingiustificati che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi.

I responsabili di P.O. relazionano tramite report trimestrale, al Responsabile Anticorruzione, in merito al rispetto dei tempi procedimentali ai fini del monitoraggio periodico, rilevando, eventuali anomalie rispetto agli standard procedimentali previsti di cui al co.1 ed eventuali scostamenti con riferimento alla durata media dei tempi previsti dalle leggi e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti, motivandone in tal caso le ragioni ed indicando le eventuali azioni correttive predisposte.

PARTE QUINTA

Attuazione e monitoraggio del PTPCT

Articolo 27

Obblighi del personale coinvolto nelle attività a rischio corruzione

La certezza di una diffusa conoscenza delle disposizioni costituisce obiettivo prioritario ai fini dell'attività in materia di anticorruzione.

La violazione delle norme di comportamento contenute nel presente Piano Anticorruzione e nel Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici danno luogo a responsabilità disciplinare.

Tutti i lavoratori dell'ente, all'atto dell'assunzione e per quelli in servizio, con cadenza annuale, sono tenuti a conoscere e prendere atto del Piano di prevenzione della corruzione, in vigore, pubblicato sul sito istituzionale dell'ente.

A tutto il personale dell'Ente, indipendentemente dalla categoria e dal profilo professionale, si applica il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'articolo 1, comma 44, della L. n. 190/2012, nonché del codice integrativo adottato dalla Giunta.

Tutti i dipendenti dell'ente, all'atto dell'assunzione e, nel corso del servizio, a seguito dell'adozione e degli aggiornamenti, sono tenuti a dichiarare, mediante specifica attestazione da acquisirsi da parte del Responsabile di Servizio gestione personale e da trasmettersi al Responsabile della prevenzione, la conoscenza e presa d'atto del Codice di comportamento nazionale e di quello integrativo, (che deve essere consegnato all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro o del conferimento dell'incarico, nonché prima della stipula di ogni contratto,...) nonché del piano di prevenzione della corruzione in vigore, pubblicato sul sito istituzionale dell'ente.

La mancata trasmissione della suddetta dichiarazione, nonostante la richiesta scritta di acquisizione da parte dell'ufficio nel termine di sette giorni, costituirà elemento di valutazione negativo della performance del dipendente.

Articolo 28

Monitoraggio – Contenuto e tempistica

L'attività di monitoraggio deve ritenersi costante in tutto l'anno ed effettuata costantemente nel corso degli incontri periodici tenuti in sede di conferenza di organizzazione dei Responsabili di P.O. dal Segretario Generale anche nella qualità di R.P.C.T.

In particolare si prevedono almeno due conferenze di organizzazione in materia e precisamente:

- entro 60 giorni dall'avvenuta adozione del Piano, convocazione della Conferenza dei Responsabili, per la verifica della fase di avvio\ sostenibilità, avente ad oggetto la verifica della sostenibilità delle misure introdotte nel Piano al fine di verificare la capacità di attuazione in termini di sostenibilità economica ed organizzativa delle misure previste con particolare riferimento a quelle non risultanti adeguatamente attuate nell'anno precedente ed il monitoraggio delle misure attuate nonché la programmazione dei tempi e dei modi di attuazione;
- entro il 10 settembre, per la verifica attuazione delle misure di prevenzione e\o eventuali aggiornamenti e\o modifiche al piano.

Articolo 29

Contenuto del report annuale del 10 gennaio

I Responsabili di P.O. sono tenuti all'invio di un unico report annuale conclusivo entro il 10 gennaio di ogni anno, al fine di assicurare la necessaria attuazione delle misure.

Il predetto report dovrà essere trasmesso al R.P.C.T. agli organi di controllo interno e all'O.I.V.

Il report dovrà attestare l'osservanza puntuale del Piano e l'adempimento delle prescrizioni in esso contenute (Misure di Prevenzione).

È fatta comunque salva la facoltà del R.P.C.T. di prevedere, in sostituzione dell'adempimento relativo alla trasmissione del report conclusivo di cui al presente comma, la convocazione di una specifica conferenza di organizzazione per la verifica conclusiva sull'attuazione delle misure e sui contenuti di cui al comma 3.

Articolo 30

Omessa trasmissione del report nel termine previsto

La mancata puntuale trasmissione del report entro la data del 10 gennaio di ciascun anno, o comunque entro diversa data convenuta con il R.P.C.T., dovrà essere da parte del R.P.C.T. opportunamente segnalata all'O.I.V. al fine di ogni conseguente valutazione del comportamento negativo tenuto ai fini della performance.

Nell'ipotesi prevista al comma 1 (omesso invio report entro il 10 dicembre di ciascun anno) o nell'ipotesi di trasmissione lacunosa, è fatta salva la facoltà del R.P.C.T. di convocare specifico colloquio con il referente da tenersi entro il mese di dicembre.

Articolo 31

Integrazione tra sistema anticorruzione e performance

Sanzioni per mancata e/o non corretta applicazione delle misure

Nel caso di mancata e/o non corretta applicazione delle misure generali e specifiche e delle prescrizioni contenute nel presente piano, ove non motivata, può costituire causa di responsabilità civile, penale, amministrativa, disciplinare, e costituisce elemento di valutazione negativa che impedisce il riconoscimento della performance individuale e collettiva del dipendente.

L'eventuale mancata trasmissione al R.P.C.T. da parte dei Responsabili di P.O. dei report ricognitivi nei termini previsti nel precedente articolo, salvo motivate ragioni del ritardo, costituisce elemento di valutazione ai fini della performance.

In particolare il mancato tempestivo invio dei reports, salvo motivate ragioni del ritardo, costituisce elemento negativo nella valutazione dei comportamenti organizzativi del Responsabile di P.O. e come tale sarà valutato ai fini della redazione della scheda di valutazione della performance come allegata al vigente Regolamento sulla Valutazione delle Performance. A tal fine è previsto che i report annuali di cui al precedente articolo vengano inoltrati, per opportuna conoscenza, oltre che al R.P.C.T. anche agli organi di controllo interno ed all'O.I.V. al fine di assicurare la necessaria integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure ed il sistema dei controlli interni e Performance.

Integrazione Obiettivi Performance

Nel piano delle Performance si procederà ad individuare le misure ulteriori in termini di precisi obiettivi da raggiungere da parte di ciascuno degli uffici coinvolti.

L'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione che saranno ricomprese anche tra gli obiettivi operativi da inserire nel documento di programmazione gestionale dell'ente, verrà costantemente monitorata ed aggiornata in parallelo con l'evoluzione del ciclo di misurazione e valutazione della performance.

Per l'anno 2022 potrà essere prevista l'assegnazione di specifici obiettivi al personale per attuare l'ulteriore implementazione della mappatura dei processi/procedimenti secondo le indicazioni di cui al citato PNA 2019 e della metodologia di gestione del rischio corruttivo per come richiamata nel PNA 2019, continuando a dare graduale applicazione sempre più dettagliata alla mappatura in piena attuazione del nuovo approccio di valutazione del rischio di tipo qualitativo.

Articolo 32

Attività di supporto al RPCT – Ufficio Prevenzione della Corruzione (UPCT)

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, per l'espletamento delle funzioni, si avvale della collaborazione dei responsabili di P.O. i quali, quali referenti, assicurano la corretta attuazione ed esecuzione del piano nell'ambito di competenza, ne verificano l'attuazione e vigilano sulla corretta e puntuale applicazione dei principi di cui al presente piano da parte dei dipendenti assegnati al proprio settore.

Considerata la notevole mole di informazioni che deve pervenire al Responsabile ai fini della prevenzione della corruzione, le conseguenti attività di analisi connesse alle funzioni permanenti e periodiche di monitoraggio, verifiche, controllo, segnalazioni, intervento, selezione e formazione, redazione, proposizione il RPCT potrà costituire con propria determinazione, l'Ufficio Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (UPCT) a supporto dell'attività del Responsabile anticorruzione e dei referenti, con compiti di coordinamento, dotato, a regime, di appropriate risorse umane, strumentali e finanziarie, in termini quantitativi e qualitativi, a diretta dipendenza del Responsabile dell'Anticorruzione (dipendente solo in via amministrativa dal Settore in cui l'ufficio è incardinato) per il quale dovrà essere assicurata la presenza di elevate professionalità, a loro volta destinatarie di specifica formazione.

Si precisa che (in considerazione delle difficoltà organizzative presenti nell'Ente e per l'assenza di specifiche competenze che possano essere assegnate in via esclusiva a tale finalità di supporto che difficilmente consentirebbero nel breve periodo l'istituzione di un Ufficio specifico in materia con personale esclusivamente a ciò adibito, ai fini dell'espletamento dei predetti compiti a supporto del RPCT) viene assegnato, quale personale a supporto dei compiti attribuiti, il personale del servizio segreteria individuando il relativo Responsabile nel Responsabile del Settore I. Per tali compiti, il personale dell'Ufficio Segreteria organizza il proprio funzionamento interno secondo le direttive del Responsabile della prevenzione della corruzione, e in tale contesto pianifica e sviluppa la propria attività, che deve essere svolta garantendogli autonomia e indipendenza.

Il personale dell'Ufficio Anticorruzione, ove costituito, o comunque il personale dell'ufficio Segreteria, quale l'ufficio di supporto, risponde per i compiti assegnati, direttamente ed esclusivamente al Responsabile della prevenzione della corruzione.

Per quanto attiene alle risorse finanziarie, essendo il Responsabile della prevenzione della corruzione individuato nel Segretario Comunale, e quindi in capo ad un soggetto privo di funzioni gestionali proprie, le risorse finanziarie eventualmente a disposizione, saranno gestite dal Responsabile di P.O. del settore presso il quale è incardinato l'ufficio.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e il personale del predetto ufficio devono essere destinati ad attività formativa e di aggiornamento periodica, in ordine a quanto previsto dal Piano. L'Ufficio può dotarsi di un proprio registro di protocollo interno.

In presenza di segnalazioni che riguardino fatti/eventi/comportamenti che, comunque, presentino condizioni indiziarie che siano, anche alternativamente, gravi, precise o concordanti di circostanze lesive dell'integrità presidiata dal Piano, l'Ufficio Anticorruzione è tenuto a relazionare al Responsabile della prevenzione della corruzione e questi è tenuto, previa valutazione, ad avviare accertamento specifico, servendosi anche di personale all'uopo delegato le cui funzioni non sono rinunciabili.

Gli strumenti attraverso cui le misure di prevenzione trovano applicazione, possono essere classificati:

- Direttive;
- Sistema di controllo a campione sugli atti e sui procedimenti;
- Monitoraggio dei tempi dei procedimenti;
- Meccanismi di sostituzione in caso di inerzia/ritardo;
- Obblighi di trasparenza e pubblicità;
- Misure di rotazione del personale ordinaria e straordinaria;
- Codici di comportamento;
- Carte dei servizi;
- Assegnazione di specifici obiettivi di attuazione del piano.

NORME FINALI

Articolo 33

Sanzioni

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, risponde ai sensi dell'art. 1, commi 12, 13 e 14 primo periodo, della L. 190/2012.

Ai sensi dell'art. 1, comma 14, secondo periodo, della L. 190/2012, la violazione, da parte dei dipendenti dell'ente, delle misure di prevenzione previste dal presente piano costituisce illecito disciplinare.

Articolo 34

Recepimento dinamico e modifiche legislative

Il presente piano recepisce dinamicamente le modifiche alla legge 6 novembre 2012, n.190 ed è reso pubblico sul sito web del Comune e nella apposita sottosezione del portale Amministrazione trasparente.

Articolo 35

Entrata in vigore del Piano

Il presente piano entra in vigore a seguito dell'esecutività della relativa delibera di approvazione dell'aggiornamento Annuale.